



REGIONE LIGURIA
U.O. Stazione Unica Appaltante Regionale
U.S.S. Lavori pubblici, Forniture, Servizi e Concessioni

DISCIPLINARE INTEGRATIVO DEL BANDO DI GARA

– PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE –

SUAR PER CONTO DEL COMUNE DI LAVAGNA - PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE LA FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193 D.LGS. 36/2023 DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA CON OPERE.

CIG: B7A9D8DBB0 – CUP I69H24000020007

SOMMARIO

ART. 1. PREMESSE	4
ART. 2. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
ART. 3. UTILIZZO DEL SISTEMA SINTEL.....	6
3.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	6
3.2. REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL’OFFERTA	7
3.3. DOTAZIONI TECNICHE	10
3.4. IDENTIFICAZIONE	10
ART. 4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	11
ART. 5. CAUSE DI ESCLUSIONE E <i>SELF-CLEANING</i>	12
ART. 6. UTILIZZO DEL FVOE 2.0	13
ART. 7. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI.....	13
ART. 8. RUP E RPA	15
ART. 9. DOCUMENTAZIONE DI GARA	16
ART. 10. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	17
ART. 11. DURATA DELLA CONCESSIONE	19
ART. 12. SOCIETA’ DI SCOPO	20
ART. 13. VALORI ECONOMICI, FINANZIAMENTO E CCNL DI RIFERIMENTO.....	20
ART. 13.1. VALORE DELLA CONCESSIONE E DELL’INVESTIMENTO	20

ART. 13.2. CCNL DI RIFERIMENTO.....	21
ART. 13.3. IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE.....	21
ART. 13.4. IMPORTO, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI.....	22
ART. 14. REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE	23
ART. 14.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE COMUNI A CONCESSIONARI, PROGETTISTI ED ESECUTORI LAVORI.....	23
ART. 14.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA.....	24
ART. 14.3. GRUPPO DI LAVORO, REQUISITI DI IDONEITA’ PER LA PROGETTAZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE.....	25
ART. 14.4. REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E TECNICO – PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE.....	30
ART. 14.5. REQUISITI PER L’ESPLETAMENTO DEI LAVORI.....	34
ART. 15. IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 DEL CODICE	35
ART. 16. SUBAPPALTO.....	36
ART. 17. AVVALIMENTO.....	37
ART. 18. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.....	37
ART. 19. ALTRE INFORMAZIONI.....	39
ART. 20. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	39
ART. 21. CONTENUTO DELL’OFFERTA	41
ART. 21.1. BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – (STEP 1 DEL PERCORSO GUIDATO “IN VIA OFFERTA”)	41
21.1.1. Pagamento dell’imposta di bollo.....	42
21.1.2. domanda di partecipazione Modello “Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative”	43
21.1.3. Cauzione provvisoria	45
21.1.4. Patto di integrità	48
21.1.5. Documento di gara unico europeo (DGUE).....	48
21.1.6. Modello dichiarazione assenza conflitto di interessi.....	48
21.1.7. Attestazione di sopralluogo	48
21.1.8. Eventuale documentazione riguardante l’avvalimento	49
21.1.9. Eventuale documentazione relativa a R.T./Consorzio/GEIE	50
21.1.10. Modulo dichiarazione Societa’ di Scopo.....	50
21.1.11. Eventuale dichiarazione di cui al d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. (per gli operatori non residenti in Italia).....	50
21.1.12. Documentazione a comprova dei requisiti di carattere speciale	50
21.1.13. Comprova del pagamento del contributo a favore di A.N.AC.....	50
21.1.14. Documentazione necessaria per le verifiche antimafia (a fini acceleratori).....	50
21.1.15. Eventuale copia dell’ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti	51
ART. 21.2. BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA – (STEP 2 DEL PERCORSO	

<i>GUIDATO "INVIA OFFERTA"</i>	52
ART. 21.3. BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA – (<i>STEP 3 DEL PERCORSO GUIDATO "INVIA OFFERTA"</i>)	53
ART. 22. FIRMA DIGITALE E INVIO DELL'OFFERTA (<i>STEP 4 E 5 DEL PERCORSO GUIDATO "INVIA OFFERTA"</i>)	54
ART. 23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	55
ART. 24. SPECIFICHE PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	59
ART. 25. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	61
ART. 26. COMMISSIONE GIUDICATRICE	63
ART. 27. SOCCORSO ISTRUTTORIO	63
ART. 28. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA	65
ART. 29. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE– ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE	65
ART. 30. MISURE RESTRITTIVE RUSSIA/BIELORUSSIA	67
ART. 31. ACCESSO AGLI ATTI	67
ART. 32. ALTRE PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	69
A) CAUZIONI	69
B) POLIZZE ASSICURATIVE	70
C) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	70
D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	70
E) NORMA DI RINVIO	70

ART. 1. PREMESSE

Con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2024 il Comune di Lavagna ha dichiarato il pubblico interesse sulla proposta di concessione mediante finanza di progetto della “*Concessione demaniale marittima e gestione del Porto Turistico di Lavagna nonché la progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione rigenerazione/riqualificazione urbana della sovra piastra del Porto Turistico di Lavagna*” (CUP I69H24000020007) presentata ai sensi dell’art. 193 del D.lgs 36/2023, dal promotore F2i S.G.R. S.p.A..

Con la medesima delibera è stato approvato il progetto di fattibilità dell’intervento del promotore F2i S.G.R. S.p.A, comprensivo, tra le altre cose, della bozza di Convenzione, della Relazione al Piano Economico-Finanziario e dell’Asseverazione, del Capitolato speciale d’appalto per la realizzazione delle opere di riqualificazione, della Relazione contenente le specifiche del Servizio e della Gestione e della matrice dei rischi.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 04/04/2024 il Comune di Lavagna ha inserito la proposta di Project Financing presentata da F2i S.G.R. S.p.A., all’interno della Programmazione Triennale dell’Ente.

Premesso quanto sopra, una volta definite le suddette fasi del procedimento in questione, il Comune sottoponeva il progetto di fattibilità di F2i S.G.R. S.p.A. a procedura di verifica ex art.42, c. 2, D.lgs. 36/23, incaricando a tal fine la società Conteco Check S.r.l., soggetto terzo a ciò abilitato ai sensi dell’art. 34, Allegato I.7, D.lgs. 36/2023.

Al termine delle operazioni di verifica, Conteco Check S.r.l rilasciava il rapporto conclusivo del 13.11.2024 in cui attestava la conformità del progetto, dando testualmente atto che: **come chiarito dal Comune di Lavagna l’iter autorizzativo per la realizzazione degli interventi necessari alla riqualificazione rigenerazione/riqualificazione urbana della sovra piastra del Porto Turistico di Lavagna è previsto nella successiva fase progettuale, all’esito della procedura di gara.**

In data 10.12.2024 il RUP del Comune di Lavagna ha validato il Progetto di Fattibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 4, D.lgs. 36/2023.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 12/12/2024 il Comune di Lavagna ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025 e del programma triennale di beni e servizi 2025/2027 (art. 37, commi 1, 2, 3, del D.Lgs. n. 36/2023), attribuendo al servizio della Gestione del Porto Turistico, tramite finanza di progetto, il seguente codice:

CUI: S00601910102202500002

Con la medesima Delibera di Consiglio Comunale è stato individuato il RUP del Comune nella persona della Dott.ssa Lorella Cella ed è stata individuata Regione Liguria come Centrale di Committenza per lo svolgimento della procedura di affidamento.

Con note del 13.12.2021 assunte al protocollo con i numeri 1962341 e 1962710, del 05.02.2024 assunta al protocollo con il n. 65867, del 18.06.2024 assunta al protocollo con il n. 303172 ed infine del 04.07.2025 assunta al protocollo con il n. 3311779, il Comune di Lavagna ha delegato la Stazione Unica Appaltante Regionale ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del Codice per lo svolgimento della procedura in argomento e ha trasmesso la documentazione ritenuta necessaria per la pubblicazione della gara.

ART. 2. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Particolarità procedurali: per la presente procedura trova applicazione l'art. 225 bis comma 4 del Codice come modificato dal correttivo, la proposta di fattibilità del soggetto promotore per la realizzazione degli interventi mediante finanza di progetto è stata presentata e approvata dal Comune di Lavagna prima del 31.12.2024.

Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione: Con decreto del Direttore Generale Centrale Organizzazione n. 5290 in data 15/07/2025, Regione Liguria, Stazione Unica Appaltante Regionale – S.U.A.R., per conto del Comune di Lavagna, ha indetto la procedura di gara indicata in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del codice, aggiudicata con il criterio miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 ante correttivo (nel seguito: Codice).

Piattaforma telematica e gestione della documentazione di gara: la presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma denominata SINTEL di proprietà di ARIA – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. di Regione Lombardia (in seguito: ARIA S.p.A.) – alla quale Regione Liguria ha aderito per l'espletamento delle gare in forma telematica.

La documentazione di gara è disponibile esclusivamente sul sito internet <https://www.ariaspa.it>, ed è accessibile tramite il motore di ricerca bandi disponibile al link <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprodata/sintelSearch.xhtml> ove verranno altresì pubblicate eventuali rettifiche e/o integrazioni, nonché tutte le successive ulteriori informazioni, comunicazioni, risposte e quesiti frequenti (FAQ). Sul sito <https://www.suar.regione.liguria.it/> è disponibile il link di collegamento diretto a detta documentazione. Sul detto sito è pubblicato, altresì, il *pemalink* di collegamento alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici – BDNCP.

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (nel seguito: RPA) per la Stazione Appaltante è il Dott. Angelo Badano.

RUP: il RUP è la Dott.ssa Lorella Cella, dirigente del Settore Servizi Tecnici territoriali di del Comune di Lavagna.

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 19/09/2025, ore 12:00.

Lingua delle comunicazioni e della documentazione: tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente in lingua italiana.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione amministrativa” e nel FVOE, si applica l'articolo 101 del Codice.

Il presente Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), unitamente al bando di gara, di cui costituisce parte integrante, al Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito Capitolato) ed alla restante documentazione di gara, definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della gara.

ART. 3. UTILIZZO DEL SISTEMA SINTEL

3.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

1. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
2. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL*" disponibile sulla piattaforma stessa.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL*".

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2. REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel documento “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*”, di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file, che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

Come indicato anche nel documento “*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*”, il sistema consente il caricamento, per ogni campo di upload, di un solo file (inteso come documento singolo o cartella compressa), della dimensione di non oltre 100 MB. I campi di upload sono oggetto di specifica descrizione nel seguito (per esempio, per la cartella amministrativa, Modello 1 è un campo di upload e sarà possibile caricare un file di dimensioni fino a 100 MB costituente il Modello 1). Si consiglia fortemente di limitare la dimensione dei file prodotti, per esempio includendo nei documenti immagini di dimensioni contenute e scegliendo, ove possibile, di esportare nativamente il file in formato pdf anziché sottoporlo a scansione fisica.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed invio dell'offerta” del percorso guidato “Invia Offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 “Firma digitale dell'offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d'offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato all'art. 12, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta".

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail/pec indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dal Disciplinare;
- invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase a) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase b) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- 1) è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma e/o di connettività o di capacità di banda del concorrente;
- 2) è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- 3) il documento denominato "Documento d'offerta", descritto al successivo paragrafo, è essenziale ai fini della completezza dell'offerta e contiene il ribasso percentuale offerto firmato nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);
- 4) il "Documento d'offerta" può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*" relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità

di ARIA S.p.A. e della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- a) di allegare i documenti richiesti;
- b) di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica in sezioni diverse da quelle relative alle stesse.

Il concorrente esonera ARIA ed REGIONE LIGURIA da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

I documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema devono essere sottoscritti con firma digitale del soggetto competente, come descritto nel presente Disciplinare. Con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures), con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione ".p7m", o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione ".pdf" al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

3.3. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della necessaria strumentazione tecnica ed informatica.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.4. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma SINTEL. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 esclusi prefestivi e festivi e all'indirizzo e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it.

ART. 4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 e 193 del Codice. Limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, lettere b), c) e d) (lavori) e 66, comma 1, lettera g) del Codice (progettazione) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, già in sede di presentazione dell'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso in cui il consorziato designato sia a sua volta un consorzio, è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre¹. In mancanza di tale indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'articolo 68, comma 14, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso

¹ Vedasi la relazione illustrativa al bando-tipo n. 1, approvato dal Consiglio di A.N.AC. con delibera n. 309 del 27/06/2023, pag. 19.

dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice ovvero una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. n. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5. CAUSE DI ESCLUSIONE E *SELF-CLEANING*

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nella presente lettera d'invito.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono causa di esclusione automatica, mentre la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 6. UTILIZZO DEL FVOE 2.0

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ivi inclusi quelli dei progettisti "indicati", avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati A.N.AC. e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale Operatore Economico (di seguito FVOE 2.0).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità "Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico - FVOE - <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>" secondo le istruzioni contenute.

ART. 7. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni della procedura, ivi comprese quelle di cui all'articolo 90 del Codice. In mancanza di tale indicazione, la S.U.A.R. provvederà all'invio delle comunicazioni mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. n. 82/2005.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura, ivi comprese quelle relative

all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, alla richiesta di offerta migliorativa e all'eventuale sorteggio – e comprese altresì quelle di cui all'articolo 90 del Codice – avvengono esclusivamente mediante la funzionalità “*Comunicazioni*” della piattaforma SINTEL, e si danno così per eseguite. Tramite tale canale le comunicazioni sono inviate alla casella di posta elettronica certificata dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione alla piattaforma, secondo quanto previsto dalle “*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*”.

Le comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice sono altresì inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la S.U.A.R. provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. n. 81/2005.

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari (anche se non ancora costituiti formalmente), la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità “*Comunicazioni*” all'interno di SINTEL.

Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti formali, da formulare esclusivamente in lingua italiana, a pena di non considerazione degli stessi e da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzione “*Comunicazioni della procedura*” entro dieci giorni dalla scadenza delle offerte.

Tutti le richieste di chiarimento di natura tecnico-procedurale riferita alla realizzazione e gestione della concessione verranno inoltrate dalla SUAR al RUP del Comune di Lavagna.

Le risposte agli operatori economici avverranno, tramite la SUAR, attraverso il canale delle comunicazioni di Sintel successivamente l'inoltro da parte del RUP del Comune di Lavagna delle relative risposte.

Si precisa che saranno prese in considerazione unicamente le richieste di chiarimenti inoltrate tramite la suddetta funzione; non sono ammessi chiarimenti telefonici o proposti mediante invio a caselle di posta elettronica, ovvero mediante mezzi, diversi dalla funzione “*Comunicazioni della procedura*”. Non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RPA, né da parte dei referenti/collaboratori.

Si specifica che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a prescrizioni del Disciplinare/Lettera d'invito ritenute equivoche o contraddittorie. Non si danno pareri in merito alle qualificazioni per categorie ed alle possibili ipotesi di ATI. Non saranno ammessi quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale entro sei giorni dalla scadenza delle offerte.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile e di interesse generale, inoltre, verranno pubblicate in forma anonima nella sezione "*Documentazione di gara*" della piattaforma SINTEL.

Con la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano a verificare durante tutto l'esperimento della procedura di gara il sito internet <https://www.ariaspa.it>, ove verranno pubblicate eventuali informazioni e chiarimenti relativi al presente appalto (FAQ).

Nella sezione "*Documentazione di gara*" di SINTEL saranno pubblicate anche eventuali comunicazioni di carattere generale riguardanti la procedura in oggetto (es. precisazioni, eventuali avvisi di variazione della data/orario del termine per la presentazione delle offerte ecc.). In tal caso le comunicazioni saranno anche inoltrate agli invitati tramite la sopra citata funzionalità della piattaforma SINTEL "*Comunicazioni della procedura*" e i concorrenti hanno l'onere di cliccare sul tasto "ricezione" disponibile in SINTEL accanto ad ogni comunicazione ricevuta.

Qualora il concorrente ometta di cliccare sul tasto "*ricezione*", nel report della procedura – generato automaticamente dal sistema in fase di aggiudicazione – comparirà il messaggio "*Non ricevuto*" in corrispondenza dell'indicazione dell'avvenuta trasmissione della comunicazione all'impresa in questione. ARIA S.p.A., che gestisce la piattaforma SINTEL, precisa che ciò "*è da intendersi unicamente nel senso che i destinatari non hanno cliccato sul tasto "Ricezione" disponibile in SINTEL accanto ad ogni comunicazione*".

ART. 8. RUP E RPA

Premesso che, per motivi tecnici, sulla piattaforma SINTEL il RUP risulta essere il dirigente della S.U.A.R., si specifica che il RUP è la Dott.ssa Lorella Cella, dirigente del Settore servizi tecnici del Comune di Lavagna, ed il RPA è il Dott. Angelo Badano, dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, U.S.S. Lavori pubblici, Forniture, Servizi e Concessioni – S.U.A.R. – di Regione Liguria, tale nominato con decreto del Direttore Generale Centrale n. 5290 in data 15/07/2025.

Si specifica, ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 9 Codice, che il RPA curerà tutti gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del presente appalto con l'eccezione di quelli per cui siano necessarie specifiche competenze tecniche, ivi compresa l'eventuale verifica della congruità dell'offerta, che saranno di competenza del RUP, in possesso delle specifiche conoscenze necessarie per lo studio degli elementi di natura prettamente tecnica, anche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) dell'allegato I.2 del Codice.

Al Rup competono

ART. 9. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta dalla seguente documentazione tecnico – amministrativa e relativi allegati pubblicata come segue:

Documentazione amministrativa di gara, pubblicata esclusivamente al sito internet <https://www.ariaspa.it>:

- bando di gara;
- presente Disciplinare di gara;
- documento “*DGUE Request*” in formato xml;
- istruzioni e-DGUE-Creazione Response 1 1 4
- patto di integrità;
- modello “*Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative*” per gli offerenti/concessionari e i lavori;
- modello “*Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative*” per i progettisti;
- modello “*dichiarazione assenza conflitto di interessi*”;
- modulo “*dichiarazione società di scopo*”;
- Mod. dich. sost. residenza e stato di famiglia;
- Sogg. tenuti a dichiarazione sostitutiva;
- Rapporto conclusivo della Verifica del Progetto di fattibilità effettuata Conteco Check S.r.l. emesso in data 13.11.2024;
- Validazione del Progetto di fattibilità da parte del RUP del Comune di Lavagna del 10/12/2024
- Progetto di fattibilità presentato dal promotore F2i SGR S.P.A. e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 29/03/2024; (comprensivo, tra gli altri, di Specifiche del servizio e di gestione, schema convenzione, cronoprogramma, PEF, Matrice dei rischi, Quadro economico) e successivamente inserito nella programmazione triennale dell’Ente con Delibera di Consiglio Comunale n. 15/2024, verificato da Conteco chek e validato dal RUP con verbale di validazione del 10/12/2024.

Scaricabile dal seguente link deposito:

<https://deposito.regione.liguria.it/access/CV7bP8xGybn7Be8QjPEzEFPSyHC9>

Nel link è altresì caricato copia del documento “*DGUE Request*” in formato xml, scaricabile in formato download;

Tra la documentazione amministrativa di gara pubblicata su Sintel sono altresì pubblicati i seguenti documenti, presenti comunque del Progetto di fattibilità:

- Tabella riassuntiva delle spese;
- PF-LAV-R-EF-001-02 - Bozza di Convenzione;
- PF-LAV-R-EF-002-01_Specifiche del Servizio e della Gestione;
- PF-LAV-R-GE-001-04_Elenco elaborati

- PF-LAV-R-SP-012-02_Quadro Economico
- PF-LAV-R-SP-013-02_Relazione economico-finanziaria
- PF-LAV-R-SP-025-00_Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 10. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione dal Concedente al Concessionario, in condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario dell'occupazione e dell'uso del Compendio Demaniale di seguito determinato: "area demaniale di complessivi circa 313.000 mq composta da aree a terra e specchio acqueo situata in Lavagna nella zona compresa tra la foce del Torrente Entella e Piazza Milano".

Come indicato nella documentazione approvata dal Comune di Lavagna tra cui la Bozza di Convenzione, la Relazione Generale del Progetto di fattibilità, Specifiche del Servizio e della Gestione e la Relazione al Piano Economico Finanziario all'interno della quale è presente il PEF al concessionario competono:

- 1) esercitare direttamente la concessione, ex art. 30 Reg. Cod. Nav., nonchè, utilizzarla per gli scopi e finalità cui la stessa viene rilasciata;
- 2) in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la costruzione delle opere come individuate nel Progetto di fattibilità e la gestione del Porto Turistico di Lavagna;
- 3) l'adeguamento del Progetto di fattibilità presentato dal promotore F2i SGR S.P.A. agli eventuali pareri, nulla osta e autorizzazioni al fine dell'approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 38 del codice. Nel servizio richiesto deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e verificabile e per garantire il conseguimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti, previsti dalla normativa applicabile al caso di specie. Lo sviluppo della progettazione dovrà comprendere eventuali soluzioni migliorative proposte in sede di offerta;
- 4) la progettazione esecutiva e la verifica dei lavori funzionali al servizio, in particolare, il concessionario dovrà produrre un progetto esecutivo completo e verificato da soggetto terzo a ciò abilitato ai sensi di legge e incaricato dal concessionario a sue esclusive spese. Il progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc... richiesti dalla Stazione Appaltante attraverso la convocazione della conferenza dei servizi.;
- 5) la direzione dei lavori;
- 6) il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione degli stessi;
- 7) l'esecuzione dei lavori funzionali alla trasformazione dell'area portuale di Lavagna in un parco urbano sul mare attraverso gli interventi approvati dal Comune di Lavagna con la Delibera di Giunta Comunale n. 36/2024 e di Consiglio Comunale n. 15/2024 di seguito, sinteticamente, elencati:
 - ✓ la riqualificazione dell'area della Piastra mediante la realizzazione di un parco pubblico con aree verdi sul quale sorgeranno strutture dedicate allo sport e al tempo libero;

- ✓ la riqualificazione di Piazza Milano mediante la realizzazione di una autorimessa interrata pubblica al posto del parcheggio a raso esistente e conseguente realizzazione di un'area verde al servizio della collettività;
 - ✓ la creazione di un unico grande parco urbano tale da amalgamare Piazza Milano con la Piastra portuale, favorendo l'integrazione tra la città di Lavagna ed il suo porto turistico;
 - ✓ la creazione di una migliore accessibilità all'area portuale dal centro della città di Lavagna mediante la riqualificazione del sottopasso esistente tra Piazza della Libertà e Piazza Milano e tra quest'ultima ed il porto;
 - ✓ la creazione di spazi e percorsi ciclopedonali che collegheranno Piazza Milano all'area portuale;
 - ✓ il potenziamento delle attività cantieristiche e commerciali insediate nell'area portuale di Lavagna attraverso:
 - la riqualificazione della Club House e dei locali commerciali sottostanti la Piastra portuale;
 - la riqualificazione dell'area denominata silos anche mediante la realizzazione di un cd. porto a secco per imbarcazioni tra i 6 e i 10 m e di un parcheggio multipiano;
 - la creazione di una adeguata dotazione di parcheggi;
 - la realizzazione di una nuova darsena destinata a imbarcazioni di grandi dimensioni collocata nella posizione più prossima all'imboccatura del porto ed al centro della città di Lavagna;
 - la realizzazione di un posto barca per "giga yacht".
- 8)** le spese per le operazioni di collaudo che verranno effettuate dall'Ente Concedente;
- 9)** gestire le attività ed i servizi afferenti il porto turistico, a beneficio del turismo locale e del tessuto sociale della Città di Lavagna;
- 10)** gestire le aree e gli edifici commerciali ed artigianali situati nell'area in concessione;
- 11)** l'accollo dell'esposizione debitoria che il Comune di Lavagna ha maturato nei confronti dell'attuale Concessionario;
- 12)** ogni altro intervento, non indicato nel presente disciplinare, descritto nel progetto di fattibilità e nella bozza di convenzione approvati dal Comune di Lavagna posti a base di gara.
- 13)** la riconsegna al Comune di Lavagna, allo scadere della concessione, delle opere realizzate, ivi compresi eventuali interventi/opere migliorativi realizzati nel corso del periodo di gestione, in perfetto stato di conservazione ed efficienza nonché adeguati alla normativa a quel tempo vigente, senza per questo pretendere alcun corrispettivo o ulteriore beneficio.
- 14)** la disponibilità al passaggio delle consegne ed all'affiancamento, prima della scadenza della concessione, dell'eventuale subentrante gestore delle opere. All'atto della riconsegna il Concessionario dovrà provvedere a proprio onere e spese alla volturazione delle utenze in capo all'Ente avente titolo, sollevando lo stesso da qualsiasi spesa.

Le prestazioni Contrattuali e la gestione complessiva del Porto Turistico in oggetto inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e del verde sono maggiormente dettagliate negli elaborati approvati con delibera di Giunta Comunale n. 36/2024 e con Delibera di Consiglio Comunale 15/2024 dal Comune di Lavagna e nel Progetto di fattibilità verificato da Organismo Abilitato e validato dal RUP del Comune di Lavagna, a cui si rimanda.

Il concessionario per tutta la durata del Contratto dovrà assumere la responsabilità di custodia anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 2051 e 2043 del Codice Civile di tutti i luoghi e successivamente anche dei beni costruiti oggetto della Convenzione.

In ottemperanza a quanto indicato all'articolo 57, comma 2 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti nell'appalto specifiche tecniche contenute nei CAM – Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

CUP: I69H24000020007

CPV: 63721200-1 (servizi di gestione dei porti)

Luogo di esecuzione: Comune di lavagna

ART. 11. DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha inizio dalla data di sottoscrizione della Convenzione e termina dopo 50 (cinquanta) anni.

Vista la scadenza al 31/10/2025 dell'attuale concessione in essere sull'area demaniale del Porto di Lavagna, la concessione decorrerà non prima del 01/11/2025, salvo proroghe e salvo eventuale cessazione anticipata in accordo con l'attuale concessionario PORTO DI LAVAGNA S.P.A. che dovrà, in tal caso, rilasciare opportuna liberatoria al riguardo.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di anticipare l'esecuzione dell'attività di progettazione e verifica del progetto esecutivo a far data dall'aggiudicazione.

Nel suddetto periodo di validità della concessione sono ricompresi i tempi di progettazione (salvo esercizio della facoltà di anticipare tale attività rispetto alla stipula della convenzione) e realizzazione delle opere, come indicato al capo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e nello specifico sintetizzati:

- Approfondimento del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, integrato con le migliorie eventualmente offerte dal concorrente in fase di gara, per ottenere tutti i nulla osta, pareri, autorizzazioni di Enti terzi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 38 del Codice: 70 (settanta) giorni dalla sottoscrizione della convenzione o dall'aggiudicazione in caso di esecuzione anticipata;
- Progettazione esecutiva: 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;
- L'approfondimento del progetto di fattibilità tecnico economica e la progettazione esecutiva saranno sottoposti a verifica ex art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e, a seguito di eventuali rilievi e osservazioni dell'organismo verificatore, la progettazione dovrà essere aggiornata con tempestività entro i 10 gg consecutivi dalla comunicazione del relativo rapporto di verifica;
- Esecuzione lavori: 270 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'articolazione stabilita nel cronoprogramma del progetto di fattibilità posto a base di gara.

La durata della Concessione non potrà essere estesa, salvo che ciò sia consentito dalla normativa in vigore al momento del verificarsi del fatto che ne causa la necessità o l'opportunità, comunque previo accordo fra Concedente e Concessionario, o per il verificarsi delle specifiche circostanze previste nello schema di convenzione.

In ogni caso alla scadenza, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Stazione Appaltante non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio, per un periodo comunque non superiore a un anno. Si esclude ogni tacito rinnovo.

ART. 12. SOCIETA' DI SCOPO

Ai sensi dell'articolo 194 del Codice l'aggiudicatario dovrà costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa.

Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente.

L'ammontare minimo del capitale sociale della società è indicato in € 3.744.087,84, salvo maggior importo richiesto dalla specifica tipologia societaria scelta dall'aggiudicatario.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto (a tal fine può essere utilizzato l'apposito Modulo messo a disposizione dalla Stazione appaltante o essere prodotta altra idonea dichiarazione).

ART. 13. VALORI ECONOMICI, FINANZIAMENTO E CCNL DI RIFERIMENTO

ART. 13.1. VALORE DELLA CONCESSIONE E DELL'INVESTIMENTO

Ai sensi dell'articolo 179, comma 1, del Codice, il valore totale stimato **della concessione** è di € **643.451.000,00**, è data dalla somma dei ricavi totali per tutti gli anni di concessione (50 anni, dal 2025 al 2074) stimati dal Piano Economico Finanziario (PEF), senza considerare l'inflazione. I ricavi totali per ciascun anno di concessione sono quindi mediamente stimati in €. 12.869.020,00 (al netto dell'inflazione).

Ricavi da gestione annuali	€. 12.869.020,00
----------------------------	------------------

La concessione prevede un investimento per realizzare gli interventi di riqualificazione del Porto di Lavagna pari a € 83.410.496,06, IVA e oneri inclusi, come da Quadro Economico approvato con il del Progetto di Fattibilità.

La concessione prevede l'accollo degli importi dell'esposizione debitoria del Comune di Lavagna nei confronti dell'attuale concessionario, da parte dell'aggiudicatario:

Esposizione debitoria del Comune di Lavagna nei confronti dell'attuale concessionario – DEBITI ACCERTATI	€ 3.583.437,79
--	----------------

Esposizione debitoria del Comune di Lavagna nei confronti dell'attuale concessionario – DEBITI IN FASE DI ACCERTAMENTO	€ 1.367.887,24
--	----------------

La concessione prevede un canone annuale minimo da corrispondere al Comune di Lavagna per 50 anni pari a: 200.000,00 €.

E' a carico del concessionario il canone annuale offerto al rialzo in sede di gara.

Il presente intervento è interamente finanziato da privati.

ART. 13.2. CCNL DI RIFERIMENTO

A norma dell'articolo 11, comma 2 del Codice, al personale impiegato nella presente concessione verrà applicato:

- per i servizi (attività prevalente della concessione): il trattamento previsto dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro aziende del Settore del Turismo”, in vigore dal primo luglio 2024 al 31.12.2027, o da altro contratto purché garantisca le stesse tutele;
- per i lavori: il trattamento previsto dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle PMI (piccole medie imprese) ed imprese artigiane del settore edilizia ed affini” F012, F015 e F018, o da altro contratto purché garantisca le stesse tutele

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Codice, l'operatore economico che adotti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro diversi da quelli indicati all'articolo 3 del presente disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL come allegato alla Domanda di partecipazione.

ART. 13.3. IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

L'importo, indicato dal Proponente, per rilievi, progettazione esecutiva completa, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Collaudi ammonta ad € **5.156.100,32** (+ Cnpaia + Iva), calcolati dal promotore con riguardo alle seguenti categorie e classi di progettazione richieste in base alle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016:

Categoria CODICE EX D.M. 17/06/2016	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE FUNZIONALE ID. OPERE (CODICE EX D.M. 17/06/2016)	IMPORTO LAVORI	%
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, verifiche strutturali, opere di fondazione	S.04	33.848.460,00 €	55,8%
Viabilità	Strade, piste ciclabili	V.02	6.761.367,12 €	11,1%

Edilizia	Arredamenti, Giardini, Parchi Pubblici	E.18	3.142.283,05 €	5,2%
Edilizia	Mercati e Centri commerciali	E.04	2.927.475,92 €	4,8%
Edilizia	Interventi su edifici e manufatti esistenti	E.20	2.249.323,29 €	3,7%
Impianti	Impianto di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione, trattamento area e impianti meccanici di distribuzione fluidi	IA.02	2.342.936,08 €	3,9%
Impianti	Impianti elettrici, speciali e fotovoltaici	IA.04	6.299.507,74 €	10,4%
Idraulica	Opere di navigazione interna e portuale	D.01	688.632,03 €	1,1%
Idraulica	Impianti distribuzione acque, fogne	D.05	2.400.018,45 €	4,0%
TOTALE importo lavori			60.660.003,67 €	100,0%

Gli importi riferiti alle integrazioni e adeguamenti del progetto di fattibilità posto a base di gara ai fini dell'approvazione degli interventi ai sensi dell'art. 38 del codice e quelli riferiti alla verifica della progettazione da parte di soggetto abilitato, sono a carico dell'aggiudicatario e da tenere in considerazione nella predisposizione del PEF da presentare in sede di offerta.

Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che i servizi di architettura e ingegneria che si affidano sono di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 13.4. IMPORTO, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI

L'importo complessivo stimato e presunto dei lavori oggetto del presente appalto è pari ad **€ 60.660.003,67 (sessantamilioniseicentossessantamila/67)** oltre I.V.A., così suddivisi:

- € 58.892.207,45 (cinquantomilioniottocentonovantaduemiladuecentosette/45),
 - o di cui € 16.490.000,00 (sedecimilioni quattrocentonovantamila/00) per costi relativi alla manodopera;
- € 1.766.796,22 (unmilionesettecentossessantaseimilasettecentonovantasei/22), per costi relativi all'attuazione della sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'intervento si compone delle seguenti categorie dei lavori e relativi importi:

CATEGORIE DI LAVORAZIONE (SOA)								
Descrizione	Categ.	Classifica	IMPORTO	%	Categoria	Qualificazione obbligatoria	Sub appaltabile	
Strutture	OS 21	VIII	33.848.460€	55,8	Prevalente	SI	SI 49,99%	
Strade, piste ciclabili	OG3	VI	6.761.367 €	11,1	Scorporabile	SI	SI 100,00	
Arredamenti, Giardini, Parchi Pubblici	OS 24	IV	3.142.283 €	5,2	Scorporabile	SI	SI 100,00	
Mercati e Centri commerciali	OG 1	IV-bis	2.927.475 €	4,8	Scorporabile	SI	SI 100,00	
Interventi su edifici e manufatti esistenti	OS 6	IV	2.249.323 €	3,7	Scorporabile	SI	SI 100,00	
Impianto di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione	OS 28	IV	2.342.936 €	3,9	Scorporabile	SI	SI 100,00	
Impianti elettrici, speciali e fotovoltaici	OS 30	VI	6.299.507 €	10,4	Scorporabile	SI	SI 100,00	
Opere di navigazione interna e portuale	OG 7	III	688.632 €	1,1	Scorporabile	SI	SI 100,00	
Impianti distribuzione acque, fogne	OS 3	IV	2.400.018 €	4,0	Scorporabile	SI	SI 100,00	
			60.660.003 €	100				

ART. 14. REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

ART. 14.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE COMUNI A CONCESSIONARI, PROGETTISTI ED ESECUTORI LAVORI

Per tutte le tipologie di società e per i consorzi, iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

ART. 14.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, comma 4 del Codice e dell'articolo 33 dell'Allegato II.12 al Codice i concorrenti, compreso il promotore, devono, essere in possesso dei seguenti requisiti.

I Concorrenti, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dall'articolo 18, comma 11, dell'allegato II.12, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, come indicato ai successivi art. 12.3, 12.4 e 12.5 **ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi commisurati all'importo dell'investimento previsto per gli interventi nel progetto di fattibilità pari a 74.881.756,83 (esclusa IVA):**

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando pari € 7.488.175,68;

b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento: pari a € 3.744.087,84;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento: € 3.744.087,84;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento ovvero pari ad almeno 1.497.635,14.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti come sopra elencati devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Ai sensi dell'articolo 193 del Codice e dell'articolo 33, comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice, qualora sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere a) è fornita mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa e nota di deposito;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito di cui alla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere c) e d) è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

ART. 14.3. GRUPPO DI LAVORO, REQUISITI DI IDONEITA' PER LA PROGETTAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE

I soggetti che espletano l'incarico di progettazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

Requisiti dell'operatore economico

a) requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 al Codice;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, ai sensi dell'articolo 40 dell'allegato II.12 al Codice gli operatori economici caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del Codice.

Ai fini della comprova, per gli operatori economici stabiliti in Italia l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti dei professionisti che compongono il gruppo di lavoro

c) ai sensi degli articoli da 34 a 39 dell'allegato II.12 al Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, la progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti

professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico nominativamente già in sede di offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In particolare, a pena di esclusione, il soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

I nominativi indicati sono vincolanti ed inderogabili per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per cause di forza maggiore (decesso, perdita dei requisiti, ecc.); in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovrà avere, a giudizio della Stazione Appaltante, capacità e *curriculum* di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente.

La Struttura Operativa Minima è composta da professionalità esperte pari a n. 7 (sette) unità, in possesso dei requisiti professionali e abilitativi di seguito specificati:

Gruppo minimo di lavoro: RUOLO	REQUISITI	N. UNITA'
Progettista incaricato delle integrazioni tra prestazioni specialistiche	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1 (può coincidere con una delle altre figure precedenti)
Progettista urbanista ed opere architettonica	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1
Progettista responsabile per categoria opere strutturali	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1
Progettista responsabile della progettazione geotecnica delle opere	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1
Progettista responsabile della progettazione infrastrutturale e idraulica marittima	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1
Progettista responsabile della progettazione impiantistica delle opere	Laurea magistrale o quinquennale ingegneria, diploma di perito, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale (Ingegneri) o Albo Unico Periti.	1

Gruppo minimo di lavoro: RUOLO	REQUISITI	N. UNITA'
n. 1 geologo	Laura in geologia iscritto all'albo professionale di competenza	1
Progettista esperto antincendio	Tecnico abilitato quale progettista antincendio per il quale è necessaria l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 139/2006, UNI 11648:2016, UNI 11506:2017, DM 01.08.2011.	1 (può coincidere con una delle altre figure precedenti)
Progettista esperto in sicurezza	Tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed iscritto al relativo Albo Professionale.	1 (può coincidere con una delle altre figure precedenti)
Progettista esperto in aspetti ambientali per valutazioni di impatto ambientale	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria ambientale o equipollente, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1 (può coincidere con una delle altre figure precedenti)
Progettista esperto in Acustica	Tecnico abilitato a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (TCA), iscritto elenco nazionale (ENTECA) istituito ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 42/2017 ed iscritto al relativo Albo Professionale.	1 (può coincidere con una delle altre figure precedenti)
Project Manager,	Tecnico Laureato in possesso di certificazione PMP (Project Management Professional)	1 (può coincidere con una delle altre figure precedenti)
Responsabile della redazione del Piano Economico Finanziario	Laurea in economia e commercio e abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni	1
*Giovane Professionista (architetto o ingegnere nel caso di RTP di professionisti)	Laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12 al Codice.	1 (può coincidere con una delle altre figure precedenti)

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per la stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili.

L'operatore economico dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, compreso il giovane professionista, devono essere specificati:

- il ruolo ricoperto all'interno del gruppo di lavoro;
- le generalità complete (nome e cognome);
- la qualifica professionale (Ing., Arch, Geom., Geologo Ecc...)
- gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione. Per il giovane professionista anche la data di abilitazione;
- gli ulteriori requisiti di idoneità;
- il rapporto giuridico o contrattuale con il concorrente (libero professionista, titolare, socio, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, ecc.)

La S.U.A.R. e il Comune di Lavagna sono estranei ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

LA PROGETTAZIONE POTRÀ ESSERE ESEGUITA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

A) Operatori autonomamente in possesso dei requisiti per la progettazione e la costruzione

Gli operatori in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione – in categorie e classifiche adeguate per i lavori da assumere – ed in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, con particolare riferimento all'articolo 14.4, ne dimostrano il possesso mediante il proprio staff, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice, e possono eseguire direttamente le prestazioni inerenti alla progettazione.

Dovranno anch'essi indicare, mediante la compilazione del modello "*Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative*", i nominativi e le qualifiche dei progettisti che svolgeranno le prestazioni di progettazione, nonché le prestazioni che verranno svolte da ciascuno.

In caso di R.T. l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che eseguirà l'attività di progettazione.

Si specifica, ad ogni buon conto, che la qualificazione per progettazione e costruzione eventualmente risultante dall'attestazione SOA non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 14.4, dovendo i concorrenti produrre le dichiarazioni e, ove richiesto, la documentazione comprovante i requisiti relativi all'attività di progettazione (occorre, pertanto, comprovare che lo staff tecnico dell'impresa possieda i requisiti richiesti per i progettisti); in caso contrario l'impresa, seppur in possesso di attestazione SOA per

progettazione e costruzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

B) Operatori non autonomamente in possesso dei requisiti per la progettazione e la costruzione

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione, ovvero gli operatori che, pur essendo in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione, non dimostrano il possesso dei requisiti mediante il proprio staff, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso uno o più progettisti raggruppati o indicati in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 del Codice ed in possesso di regolare abilitazione professionale per operare nello Stato italiano.

I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o incaricati, che il concorrente indica nel proprio modello "*Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative*"; anche ciascuno dei progettisti dovrà compilare il proprio modello "*Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative*".

Nel caso di progettisti indicati, si specifica che:

- qualora il medesimo progettista venga indicato da più di un concorrente
- il progettista indicato da taluno dei concorrenti partecipi anche come membro di R.T.

si procederà all'esclusione di tutti i concorrenti che lo abbiano indicato o raggruppato, ai sensi dell'articolo 68, comma 14, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (partecipazione plurima).

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di progettisti indicati, si specifica che il medesimo progettista non potrà essere indicato da più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che lo abbiano indicato; è altresì vietato al progettista indicato da taluno dei concorrenti partecipare anche come membro di R.T.

B.1) Qualora si intenda raggruppare i soggetti incaricati della progettazione, gli stessi assumeranno il ruolo di concorrenti. È possibile costituire R.T. con i seguenti soggetti, che nel raggruppamento devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti:

B.1.1) progettisti soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b) c), d), e) e g) del Codice, non raggruppati fra loro;

B.1.2) R.T. di progettisti di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza; si specifica che non sussiste la necessità che questi faccia parte formalmente quale mandante del R.T.

I requisiti del giovane professionista, ai sensi del medesimo articolo 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

B.2) Qualora non si intenda costituire R.T., è possibile indicare, per la progettazione, i seguenti soggetti esterni, indicati dal concorrente²:

B.2.1) singolo soggetto o più soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a), b) c), d), e) e g) del Codice, non raggruppati fra di loro;

B.2.2) R.T. di progettisti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice.

In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza; si specifica che non sussiste la necessità che questi faccia parte formalmente quale mandante del R.T.

I requisiti del giovane professionista, ai sensi del medesimo articolo 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il concorrente e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

ART. 14.4. REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E TECNICO – PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE

L'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

d) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alle seguenti classi e categorie:

Categoria CODICE EX D.M. 17/06/2016	DESCRIZIONE	DESTINAZ IONE FUNZIONA LE ID. OPERE	IMPORTO LAVORI	GRADO DI COMPLES SITA'	Requisito minimo richiesto (€)

² Si specifica che in ogni caso anche i progettisti "indicati" dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice (vedasi da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 9923/2022, resa in vigore del precedente regime ma sottintendente la medesima ratio del regime attualmente vigente e, pertanto, utilizzabili anche nel nuovo contesto normativo).

		(CODICE EX D.M. 17/06/2016)			
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, verifiche strutturali, opere di fondazione	S.04	33.848.460,00 €	0,90	33.848.460,00 €
Viabilità	Strade, piste ciclabili	V.02	6.761.367,12 €	0,45	6.761.367,12 €
Edilizia	Arredamenti, Giardini, Parchi Pubblici	E.18	3.142.283,05 €	0,95	3.142.283,05 €
Edilizia	Mercati e Centri commerciali	E.04	2.927.475,92 €	1,20	2.927.475,92 €
Edilizia	Interventi su edifici e manufatti esistenti	E.20	2.249.323,29 €	0,95	2.249.323,29 €
Impianti	Impianto di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione, trattamento area e impianti meccanici di distribuzione fluidi	IA.02	2.342.936,08 €	0,85	2.342.936,08 €
Impianti	Impianti elettrici, speciali e fotovoltaici	IA.04	6.299.507,74 €	1,30	6.299.507,74 €
Idraulica	Opere di navigazione interna e portuale	D.01	688.632,03 €	0,65	688.632,03 €
Idraulica	Impianti distribuzione acque, fogne	D.05	2.400.018,45 €	0,80	2.400.018,45 €

Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'articolo 41 e allegato I.7 del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.

Per le categorie STRUTTURE S.04 – EDILIZIA E.18 e E.20 – VIABILITA' V.02 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, per incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei

confronti di committenti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice.

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al d.m. 17/06/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

La comprova dei requisiti è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti, da cui risultino: oggetto del servizio svolto, categorie e ID opere, destinazione funzionale o classe di progettazione, anno di riferimento, importi lavori progettati, importi servizi aggiudicati e soggetto Committente:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si specifica che:

- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel triennio di riferimento, (ove presente) mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- ai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (*rectius*: servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera A.N.AC. n. 416 del 15/05/2019);
- qualora, in relazione al medesimo lavoro, abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.
- qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di "soggetti gruppo", dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita dall'aggiudicatario.

Si rimanda all'articolo 66, comma 2, del Codice.

Indicazioni per R.T., consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i R.T.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un R.T. sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Con riguardo ai requisiti di cui all'articolo 14.3, lettera a) del presente Disciplinare:

- i requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- per i sub-raggruppamenti di progettisti (anche nel caso di sub-raggruppamenti di progettisti "indicati"), è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice; si specifica che non sussiste la necessità che questi faccia parte formalmente del R.T. quale mandante.

Il requisito di cui all'articolo 14.3, lettera b) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui all'articolo 14.3, lettera c) è posseduto da ciascuno dei professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui all'articolo 14.4, lettera d) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Indicazioni per i consorzi stabili

Per i consorzi stabili valgono le regole di seguito illustrate.

I requisiti di cui all'articolo 14.3, lettera a) del presente disciplinare devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 dell'allegato II.12 al Codice;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito di cui all'articolo 14.3, lettera b) del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui all'articolo 14.3, lettera c) del presente disciplinare è posseduto da ciascuno dei professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

ART. 14.5. REQUISITI PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti per l'espletamento dei lavori nelle categorie oggetto d'appalto come di seguito specificato.

Si riportano di seguito le categorie dei lavori da assumere ed i relativi importi:

Categori a.	Classi fica	IMPORT O	Categoria	Qualifica zione obbligato ria	Sub appaltabile
OS 21	VIII	33.848.460 €	Prevalente	SI	SI 49,99%
OG3	VI	6.761.367 €	Scorporabile	SI	SI 100,00
OS 24	IV	3.142.283 €	Scorporabile	SI	SI 100,00
OG 1	IV-bis	2.927.475 €	Scorporabile	SI	SI 100,00
OS 6	IV	2.249.323 €	Scorporabile	SI	SI 100,00
OS 28	IV	2.342.936 €	Scorporabile	SI	SI 100,00
OS 30	VI	6.299.507 €	Scorporabile	SI	SI 100,00
OG 7	III	688.632 €	Scorporabile	SI	SI 100,00
OS 3	IV	2.400.018 €	Scorporabile	SI	SI 100,00
		60.660.003 €			

È fatto salvo il disposto di cui all'articolo 2, comma 2 dell'allegato II.12 al Codice.

Ai sensi dell'articolo 30 dell'allegato II.12 al Codice:

- la partecipazione è consentita agli operatori economici, singoli o associati, complessivamente in possesso di adeguata qualificazione – attestazione SOA in corso di validità:
 - per la categoria prevalente di importo idoneo a coprire l'intero importo di gara;
 - per la categoria prevalente di importo idoneo a coprire sia la categoria prevalente che le categorie non possedute direttamente;
 - per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi;
- qualora non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione delle lavorazioni inerenti alle categorie scorporabili, il concorrente potrà subappaltarle interamente ad impresa/e adeguatamente qualificata/e. In tal caso resta fermo che:
 - dovrà in ogni caso possedere qualificazione relativa alla categoria prevalente d'importo idoneo a coprire anche l'importo riferito alle categorie scorporabili non assunte direttamente;
 - in sede di offerta dovrà necessariamente indicare espressamente che ricorrerà al subappalto (c.d. subappalto qualificante) inserendo l'informazione nella sezione "ulteriori informazioni"

- qualora concorrenti siano **investitori istituzionali** possono ricorrere al subappalto integrale indicando il/i nominativi dei subappaltatori qualificati con allegato il loro consenso ai sensi dell'art. 193 del codice. Il Consenso sarà espresso attraverso la compilazione e sottoscrizione da parte del subappaltatore individuato del “modulo dichiarazione dei requisiti”.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 21 dell'allegato II.12 al Codice le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 possono essere assunte da operatore economico in possesso della categoria OG11.

ART. 15. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DEL CODICE

Ai sensi degli articoli 57 del codice l'aggiudicatario è tenuto a:

- a) a garantire la stabilità occupazionale;
- b) garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

Al riguardo gli operatori economici dovranno:

- a) (se trattasi di operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità)

produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, comma 1, Allegato II.3 del Codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- b) se trattasi di operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 ed inferiore a 50

impegnarsi a presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di

scadenza di presentazione delle offerte. La predetta relazione è trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali.

Tutti gli operatori economici

- d) dovranno garantire la stabilità occupazionale;
- e) dovranno aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del codice, il progetto di fattibilità della concessione contiene le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto ministeriale 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

ART. 16. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui agli artt. 119, 188 e 193 del Codice e all'articolo 30 dell'allegato II.12 al Codice stesso; il concorrente è tenuto, già in sede di presentazione d'offerta, ad attenersi alla disciplina sopra citata e, in particolare, ad indicare le prestazioni, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

Per l'attività di progettazione

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, al fine di garantire la presenza diretta dell'incaricato per svolgere le prestazioni oggetto del presente appalto, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'articolo 119 commi 1 e 2 del Codice, si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto nel limite del 49% della categoria prevalente OS21 e 100% per le categorie scorporabili.

Qualora il concorrente NON possieda la qualificazione in taluna delle categorie scorporabili, o non la possieda per l'intero importo previsto dal bando, e NON intenda costituire un RTI (o ricorrere all'avvalimento), la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporterà la sua esclusione dalla gara (c.d. subappalto qualificante). Si precisa che, in caso di subappalto qualificante, è obbligatorio rendere in sede di gara la dichiarazione di subappalto, mentre non devono essere indicati i futuri subappaltatori.

Il subappalto è consentito alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
- che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

- che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e ss. del Codice.

In mancanza di tutte le predette condizioni il subappalto è vietato.

Qualora il concorrente sia un investitore istituzionale ai sensi dell'art. 193 comma 1 del codice può dichiarare di subappaltare anche integralmente le prestazioni oggetto del contratto di concessione a operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare a condizione che il/i nominativo/i del/i subappaltatore/i sia/siano comunicati, con il loro consenso, contestualmente alla documentazione d'offerta.

È fatta salva l'ulteriore vigente normativa in materia.

ART. 17. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 e 193 del Codice, l'investitore istituzionale, l'operatore economico/l'investitore istituzionale, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario tecnico e professionale di cui al presente Disciplinare e/o per migliorare la propria offerta (c.d. "avvalimento premiale").

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale; il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.4 e 12.5 del presente Disciplinare solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 4 del Codice e dell'articolo 26 dell'allegato II.12 del Codice, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Si rimanda all'articolo 104 del Codice.

ART. 18. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Ai fini della presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà obbligatoriamente prendere visione dei luoghi oggetto di intervento; ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del Codice, si esplicita che la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione della procedura.

Per concordare la data del sopralluogo gli operatori economici dovranno prenotarsi inoltrando apposita richiesta direttamente al Comune di Lavagna "Settore Servizi Tecnici Territoriali del Comune di Lavagna - Personale comunale Ufficio Tecnico - Demanio" tel. 0185-3671 - richiesta da inviare a mezzo pec all'indirizzo: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

La richiesta dovrà pervenire al Comune di Lavagna con un congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, riportando nell'oggetto la dicitura *“Richiesta sopralluogo – affidamento mediante Finanza di Progetto ex art. 193 d.lgs. 36/2023 della concessione demaniale marittima e gestione del Porto turistico di Lavagna con opere”*

ed i seguenti dati:

- proposta della data di sopralluogo;
- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail e PEC;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di procuratore/delegato, il partecipante al sopralluogo deve, in quella sede, consegnare all'incaricato dell'Amministrazione documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il possesso dei necessari poteri. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante, in corso di validità.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Amministrazione non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, munito di delega da parte di tutti i componenti del futuro R.T., consorzio ordinario o aggregazione di rete.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti di cui all'articolo 5 del presente Disciplinare.

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione, che dovrà essere inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa. Si segnala che il soggetto che effettuerà il sopralluogo potrà rappresentare una sola impresa concorrente.

Si precisa altresì che la qualifica di legale rappresentante dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui si dovrà esibire copia al personale incaricato della visita dei luoghi.

Nell'esecuzione dei sopralluoghi, il Comune di Lavagna porrà in essere ogni azione necessaria per il rispetto dei principi che governano le procedure ad evidenza pubblica, ivi inclusi i principi di segretezza, di riservatezza e, tra gli altri, di parità di trattamento, anche con riferimento alle informazioni diffuse nel corso dei medesimi sopralluoghi.

In particolare, qualora nel corso del sopralluogo l'operatore economico sia interessato a richiedere ulteriori informazioni o comunque a formulare una o più domande, lo stesso sarà tenuto a formulare tale richiesta di chiarimento nel rispetto delle modalità ed entro i termini di cui all'articolo 5 del presente Disciplinare. Le relative risposte verranno rese note a tutti gli operatori economici interessati, secondo quanto specificato nel citato articolo del presente Disciplinare.

ART. 19. ALTRE INFORMAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di cui all'articolo 107, comma 2 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente ovvero congrua dall'Amministrazione regionale: qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108, comma 10 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

ART. 20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, interamente redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità di seguito descritte, pena l'irricevibilità dell'offerta e l'esclusione dalla procedura,

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19/09/2025

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera b) del Codice.

In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno entrare nel sistema telematico della piattaforma SINTEL, accedere all'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "*Invia offerta*", che consente di predisporre:

- a) una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- b) una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- c) una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

L'offerta viene trasmessa solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti successivamente) componenti il percorso guidato "*Invia offerta*". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "*Invia offerta*" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle

informazioni. La funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Qualora sia richiesto dal presente Disciplinare di gara oppure l’operatore economico preveda il caricamento di più documenti nel medesimo campo presente sulla piattaforma SINTEL, dovrà essere utilizzato un formato di compressione quale, a titolo esemplificativo, formato elettronico “zip” o “rar” o “7z” o equivalenti software di compressione dati.

Salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, **la cartella compressa non dovrà essere firmata** mentre ciascun singolo *file* in essa contenuto dovrà essere firmato digitalmente.

Qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte per i singoli lotti devono essere nuovamente sottomesse. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta dei singoli lotti le modifiche operate in fase amministrativa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’U.E., le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’U.E. e non rientranti nelle casistiche dell’articolo 3, commi 2 e 3 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, deve essere prodotto quanto richiesto dal medesimo articolo 3, comma 4.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, il modello di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’articolo 17, comma 4, Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire gli allegati richiesti dalla documentazione di gara nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, **pena l’esclusione dalla procedura.**

Le imprese mandanti partecipanti al R.T. costituito o costituendo o al consorzio, dovranno sottoscrivere l’apposita dichiarazione con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare

un'unica offerta e abilitano la medesima a compiere in nome e per conto loro ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, anche attraverso la Piattaforma.

Con la medesima dichiarazione, resa mediante la compilazione dei relativi campi presenti nel documento “*Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative*” le imprese mandanti partecipanti al R.T. costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo PEC eletto dall’impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall’articolo 97 del Codice.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell’offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale dell’offerta depositata.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

ART. 21. CONTENUTO DELL’OFFERTA

ART. 21.1. BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – (*step 1 del percorso guidato “Invia offerta”*)

Dopo aver trovato la gara di interesse sulla piattaforma SINTEL (nella sezione “*Procedure*”) ed aver cliccato sul link “*Dettaglio*”, cliccare sulla voce “*Invia Offerta*” nel menù di sinistra della pagina e accedere alla relativa sezione, che offre un percorso guidato, in cinque passi, per inviare l’offerta.

Allo **step 1** del percorso guidato “*Invia offerta*” l’operatore economico deve indicare la forma di partecipazione alla procedura ed inserire, negli appositi campi, la documentazione amministrativa tutta firmata digitalmente di seguito indicata.

Tali documenti dovranno essere allegati in SINTEL utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità “*Invia offerta*”, nominati con la terminologia presente nei successivi punti.

Si precisa che, qualora l’operatore necessiti di allegare più documenti per un singolo campo, gli stessi dovranno essere aggregati in un unico *file* compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico “zip” ovvero “rar” ovvero “7z” o equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel documento “*Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL*”.

L'operatore economico deve allegare nella Busta Amministrativa la seguente documentazione:

- 1) Pagamento dell'imposta di bollo
- 2) Domanda di partecipazione Modello "Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative" ed eventuale procura;
- 3) Cauzione provvisoria
- 4) Patto di integrità
- 5) DGUE *Response*;
- 6) Modello "dichiarazione assenza conflitto di interessi"
- 7) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 8) Eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- 9) Eventuale documentazione relativa a R.T./Consorzio/GEIE;
- 10) Modello "dichiarazione società di scopo"
- 11) Eventuale dichiarazione di cui al d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. (per gli operatori non residenti in Italia).
- 12) Documentazione a comprova dei requisiti di carattere speciale (a fini acceleratori);
- 13) Comprova del pagamento del contributo a favore di A.N.AC.
- 14) Documentazione necessaria per le verifiche antimafia (a fini acceleratori);
- 15) Eventuale copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, comma 1, Allegato II.3 del Codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità (per operatori con oltre 50 dipendenti)

21.1.1. Pagamento dell'imposta di bollo

L'operatore economico dovrà allegare, nel campo in oggetto presente sulla piattaforma SINTEL, la documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00).

Il pagamento dovrà avvenire, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972, n. 642, mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate, compilando esclusivamente i campi 4, 5, 6, 9, 11 e 12 come segue:

- campo 4: dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede legale, provincia e codice fiscale);
- campo 5: dati identificativi della Stazione appaltante (Regione Liguria – S.U.A.R., c.f. 00849050109);
- campo 6: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento;
- campo 9: causale (RP);
- campo 11: codice tributo (456T);
- campo 12: causale (pagamento imposta di bollo per procedura di gara CIG – *indicare il CIG della presente procedura di gara*).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23-imprese>

In caso di partecipazione in forma associata, l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero raggruppamento ed il pagamento potrà avvenire con indicazione dei dati identificativi della mandataria o di una delle mandanti.

Gli operatori economici esteri assolvono l'obbligo di pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario.

L'assenza del pagamento non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia la violazione del relativo obbligo sarà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso e delle sanzioni di legge (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642/1972).

21.1.2. domanda di partecipazione Modello “Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative”

Vengono forniti due distinti moduli, da compilarsi rispettivamente:

- a cura dell'operatore economico offerente e degli altri soggetti incaricati dei lavori;
- a cura dei progettisti raggruppati con l'operatore economico o indicati dall'operatore economico;

Con tale documento, da inserire nell'omonimo campo della piattaforma SINTEL, dovranno essere dichiarati i requisiti di carattere generale e tecnico-professionali nonché le ulteriori attestazioni di impegno richieste, ivi compresa la dichiarazione di accettazione integrale della documentazione di gara e delle condizioni di esecuzione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B.: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il modello di dichiarazione, fornito con la documentazione di gara, deve essere convertito in formato "pdf" e successivamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma con procura prodotta nella medesima documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*". Infine il documento dovrà essere inserito nell'apposito campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

Al modello dovranno essere allegati i documenti eventualmente richiesti.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio fra imprese artigiane e consorzio stabile, il consorzio indica già in sede di presentazione dell'offerta, per ogni lotto a cui intende partecipare, il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre. (LAVORI) Per il solo consorzio stabile, nel caso in cui non provveda si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio³.

Si specifica che tale disposizione è inserita, conformemente al bando – tipo n. 1 "Schema di disciplinare di gara di gara" – approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27/06/2023 – ai fini di consentire le verifiche in merito alle circostanze di cui all'articolo 67, comma 4 e relativamente al possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice in capo ai soggetti tenuti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. (LAVORI)

Le imprese che intendano presentare offerta in R.T. o con l'impegno a costituire un R.T., ovvero in consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l'esclusione dalla gara. In caso di R.T. costituito o costituendo, ciascuna impresa dovrà formulare un autonomo Modello sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella documentazione amministrativa) ma tutte le dichiarazioni saranno presentate attraverso SINTEL dalla mandataria.

I R.T. costituiti e costituendi di cui al precedente articolo 14.3, lettere B.1.2) e B.2.2) dovranno inoltre indicare nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'articolo 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice.

³ Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) non è prevista la possibilità di partecipare in proprio, stante anche quanto specificato nella Relazione Illustrativa al Codice, in particolare in merito al disposto di cui all'articolo 67, comma 4.

Inoltre:

- in caso di R.T., consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito il modulo, sottoscritto dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni partecipante, dovrà:
 - indicare a quale impresa in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 68 del Codice.
- in caso di partecipazione in R.T. già costituito al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione, inserire nell'apposito campo di SINTEL denominato "*Documenti relativi a Studio associato, R.T. o consorzio*", una copia scannerizzata dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'articolo 19 d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale e con le ulteriori modalità di cui al documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*" dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente;
- in caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito il concorrente deve, a pena di esclusione, inserire nell'apposito campo di SINTEL denominato "*Documenti relativi Studio associato, R.T. o consorzio*", una copia scannerizzata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'articolo 19 d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale e con le ulteriori modalità di cui al documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*" dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente;
- in caso di studio associato, lo stesso deve, a pena di esclusione, inserire nell'apposito campo di SINTEL denominato "*Documenti relativi Studio associato, R.T. o consorzio*" copia dello statuto e dell'atto fondativo dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri. (PROGETTAZIONE)

21.1.3. Cauzione provvisoria

Nell'apposito campo sulla piattaforma SINTEL deve essere inserita idonea documentazione attestante la costituzione di una cauzione provvisoria di € **12.869.020,00** pari al 2% dell'importo della concessione fatto salvo quanto disposto dall'articolo 106, comma 8 del Codice, da prestarsi a favore della Regione Liguria con una delle seguenti modalità:

- fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del d.lgs. n. 385/1993;
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile effettuare la relativa verifica.

La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Regione Liguria);
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile;
- prevedere espressamente l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- avere una validità minima di 180 giorni, decorrenti dalla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente gara;
- contenere l'impegno del garante, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, a rinnovare la garanzia per una durata massima di ulteriori 180 giorni, ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere e), f), g), h) e 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c), d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia

il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).
- c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi, tra quelle indicate all'allegato II.13 del Codice]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) e 66, comma 1, lettera f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c), d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

La cauzione provvisoria del soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita da quella definitiva.

Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 106, comma 10 e, comunque, perderà efficacia alla scadenza di 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 104 comma 4 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 104, comma 4 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all'affidamento dell'appalto, l'Amministrazione tratterà a titolo di penale la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non

successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 2/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale o uno dei metodi indicati all'articolo 41, comma 4 del d.P.C.M. 22/02/2013).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'articolo 106 del Codice.

21.1.4. Patto di integrità

Allegare, nell'apposito campo della piattaforma SINTEL, l'omonimo documento, presente fra la documentazione di gara – già sottoscritto digitalmente per conto di Regione Liguria – sottoscritto digitalmente.

21.1.5. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Allegare nell'apposito campo la “*DGUE Response*”, redatto in risposta all'allegato “*DGUE Request*”, secondo le indicazioni fornite da ARIA S.p.A. nel documento “*e-DGUE- Creazione Response*”, cui si fa espresso rimando, messo a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti nella sezione *Help&Faq*: “*Guide e Manuali*”.

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 94, commi 1, 2 e 98, comma 3 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

21.1.6. Modello dichiarazione assenza conflitto di interessi

Dovrà essere allegato il documento omonimo, disponibile nella documentazione di gara, sottoscritto digitalmente dal/i titolare/i effettivo/i e dal legale rappresentante del concorrente (*nel caso di domanda di partecipazione firmata da un procuratore*)

21.1.7. Attestazione di sopralluogo

Dovrà essere allegato, nel relativo campo della piattaforma SINTEL, il documento omonimo, rilasciato dal tecnico incaricato dal Comune di Lavagna in sede di sopralluogo e sottoscritto digitalmente.

21.1.8. Eventuale documentazione riguardante l'avvalimento

Qualora l'operatore economico intenda fare ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà allegare per ciascuna ausiliaria, nell'apposito campo di SINTEL denominato “*Documentazione riguardante l'avvalimento*”, la documentazione di cui all'articolo 104 del Codice, in formato nativo digitale, sottoscritta digitalmente. Si precisa che in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento la ditta ausiliaria dovrà specificare puntualmente (nel contratto di avvalimento o in separata appendice/dichiarazione), quali siano le risorse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale, mezzi, conoscenze tecniche, certificazioni) che, per tutta la durata del contratto, si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della Stazione Appaltante.

L'operatore economico concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà allegare nell'apposito campo di SINTEL denominato “Eventuale documentazione riguardante l'avvalimento:

- 1) la dichiarazione di avvalimento di cui all'articolo 104, comma 4 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;
- 2) il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione;
- 3) il DGUE *Response* dell'ausiliaria in formato .xml non firmato digitalmente;

N.B.: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (c.d. “avvalimento premiale”, il contratto di avvalimento, in quanto parte integrante dell'offerta tecnica, deve essere presentato a pena di esclusione all'interno dell'offerte tecnica.

Gli altri documenti elencati nel presente articolo e di cui sia richiesta la produzione anche da parte dei soggetti ausiliari, non essendo idonei a rivelare il contenuto dell'offerta tecnica, devono essere prodotti all'interno della documentazione amministrativa.

Si specifica che:

- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'A.N.AC. il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

21.1.9. Eventuale documentazione relativa a R.T./Consorzio/GEIE

In caso di partecipazione in Studio associato, R.T., Consorzio o GEIE già costituiti al momento della presentazione dell'offerta il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nell'apposito campo di SINTEL denominato "*Documenti relativi a Studio associato, R.T. o Consorzio*", i documenti richiesti negli ultimi tre punti del paragrafo 21.1.2.

21.1.10. Modulo dichiarazione Società di Scopo

Dovrà essere allegato il documento omonimo, disponibile nella documentazione di gara, compilato e sottoscritto digitalmente da tutti i legali rappresentanti che parteciperanno alla Società di Scopo

21.1.11. Eventuale dichiarazione di cui al d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. (per gli operatori non residenti in Italia).

Qualora il concorrente non sia residente e sia privo di stabile organizzazione in Italia deve inserire, nel campo "*Operatori non residenti in Italia*" presente su SINTEL, la dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Detta dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante persona munita di comprovati poteri di firma, nelle forme di legge.

21.1.12. Documentazione a comprova dei requisiti di carattere speciale

L'operatore economico provvede ad inserire, nell'apposito campo di SINTEL, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 14.2 e 14.4 e 14.5 del presente Disciplinare, ivi compresi, al fine di dimostrare il requisito relativo alla qualifica professionale, la copia dei titoli abilitanti alla professione di tutti i componenti del gruppo di lavoro (in assenza di Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici).

21.1.13. Comprova del pagamento del contributo a favore di A.N.AC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di **€ 560,00 (cinquesentosessanta/00)** di cui alla Delibera dell'A.N.AC. n. n. 598 del 30/12/2024, effettuato secondo le modalità indicate al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

CIG: B7A9D8DBB0

Il pagamento è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata, ai sensi dell'articolo 101, comma 1 del Codice, mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

21.1.14. Documentazione necessaria per le verifiche antimafia (a fini acceleratori)

In funzione meramente acceleratoria della procedura di gara, ai fini dell'acquisizione dell'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 per i soggetti che non siano iscritti alle c.d. "white lists", si chiede di allegare la scheda denominata "*Modello – dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia*", compilato:

- da ciascuno dei soggetti indicati nel modulo denominato “Istruzioni – soggetti sottoposti alla verifica antimafia (art. 85 del d.lgs. 159/2011)”, anch’esso allegato alla documentazione di gara.

In caso di partecipazione in R.T. le dichiarazioni di cui al presente punto devono riguardare anche la/le mandante/i e l’impresa ausiliaria.

In sostituzione di quanto sopra richiesto, gli operatori economici che siano iscritti alle c.d. “white lists” istituite presso le Prefetture, documentazione attestante detta iscrizione in corso di validità, ai sensi dell’articolo 1, comma 52 della l. n. 190/2012 e dell’articolo 2, comma 2 del d.P.C.M. 18/04/2013, come modificato con d.P.C.M. 24/11/2016).

La consultazione dell’elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l’informazione antimafia ai fini della stipula, dell’approvazione o dell’autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 2 e 3 del Codice antimafia.

Si rammenta che, ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., qualora alcuno dei soggetti da verifica non sia iscritto alle c.d. “white lists”, **le tempistiche per ottenere la documentazione antimafia può arrivare fino a 30 giorni, prorogabili per ulteriori 45 da parte della Prefettura competente.** Per quanto sopra, qualora la documentazione necessaria per la richiesta non venisse allegata in sede di presentazione dell’offerta, o fossero necessarie delle integrazioni alla stessa, la S.U.A.R. provvederà a richiedere la documentazione necessaria alla/e ditte da sottoporre a verifica.

Si specifica che tutte le richieste, anche qualora relative a ditte mandanti o ausiliare verranno inoltrate unicamente al soggetto partecipante e/o indicato quale mandatario, unico interlocutore della Stazione Appaltante, che dovrà provvedere a reperire quanto richiesto presso i propri interlocutori.

Quanto sopra onde consentire alle ditte partecipanti di predisporre quanto necessario a riscontrare con la maggior celerità possibile le richieste di documentazione della S.U.A.R.

21.1.15. Eventuale copia dell’ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti

Dovrà essere allegata copia dell’ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 1, Allegato II.3 del codice), ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Per concludere l’invio della Documentazione Amministrativa su SINTEL, il concorrente dovrà accettare direttamente sulla piattaforma le seguenti dichiarazioni di impegno:

- di aver preso piena conoscenza della lettera di invito/Disciplinare, del Capitolato e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi da Regione Liguria nella fase antecedente la presentazione delle offerte;

- di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione da ARIA S.p.A. e denominato SINTEL, l'aggiudicazione ed esecuzione del contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte;
- di essere consapevole che l'uso della piattaforma SINTEL è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi il documento “*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*” nonché i manuali tecnici consultabili dal sito <https://www.ariaspa.it>, che dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;
- di essere consapevole che (Regione Liguria) si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente e il Comune di Lavagna si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di Regione Liguria e del Comune di Lavagna ove ricorra una di tali circostanze.

La Stazione Appaltante provvederà comunque ad accertare d'ufficio la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra, dichiarati in sede di gara ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Si segnala, inoltre, che la Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si precisa che, qualora la documentazione non confermi le dichiarazioni contenute nel DGUE, nella dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative e nelle dichiarazioni allegare in sede di presentazione dell'offerta la Stazione Appaltante procederà, ai sensi delle medesime norme sopra citate, all'esclusione dalla gara ed alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice.

Si rammenta che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

**ART. 21.2. BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA –
(step 2 del percorso guidato “Invia offerta”)**

Allo **step 2** del percorso guidato “*Invia Offerta*” (Busta tecnica) il concorrente inserisce, nella busta telematica “*offerta tecnica*”:

- in caso di ricorso all'avvalimento c.d. “premierale” di cui all'articolo 104, comma 4 del Codice, il/i contratto/i di avvalimento, all'interno del campo “*Avvalimento premierale*”;
- nei casi di cui all'articolo 31 del presente Disciplinare:
 - all'interno del campo “*Dichiarazione motivi parti secretate*”, la dichiarazione di cui al medesimo articolo del presente Disciplinare;
 - all'interno dell'apposito campo “*Offerta tecnica secretata*” della Piattaforma, copia dell'offerta tecnica già oscurata ad opera del concorrente;
- nel campo denominato “*Offerta Tecnica*” l'offerta tecnica, firmata digitalmente con i contenuti di seguito indicati all'art. 23;

L'offerta dovrà essere redatta nel rispetto delle specifiche precisate all'articolo 24.

Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell'offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione posta a base di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Comune di Lavagna.

Ogni elemento che compone l'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto e datato dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante. In caso di R.T./consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (come pure in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con organo comune privo di soggettività giuridica o che partecipino quale raggruppamento non ancora costituito), deve essere sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico partecipante.

L'Offerta Tecnica dovrà essere altresì sottoscritta dai progettisti.

**ART. 21.3. BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA –
(step 3 del percorso guidato “Invia offerta”)**

Allo **step 3** del percorso guidato “*Invia Offerta*” (Busta economica) il concorrente inserisce, nella busta on - line “Offerta economica”, l'offerta economica firmata digitalmente. In particolare occorre inserire:

- a) nel campo “*Offerta economica*”: inserire il valore del rialzo in valuta rispetto al canone annuale di Euro 200.000,00, IVA esclusa, espresso con 2 cifre decimali (è ammesso anche un rialzo pari a zero, ma non inferiore);
- b) nell'apposito campo denominato “*PEF*” il concorrente dovrà presentare, sottoscrivere digitalmente e allegare il piano economico finanziario asseverato (d'ora in poi, il PEF), a supporto della sostenibilità economico finanziaria dell'offerta stessa.

Il PEF deve indicare la copertura degli investimenti della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione in coerenza logica con l'offerta tecnica presentata; inoltre dovrà contenere tutte le voci indicate nel PEF posto a base di gara redatto dalla stazione appaltante.

Il PEF del concorrente dovrà tenere conto altresì di tutti gli importi conseguenti la realizzazione degli eventuali interventi migliorativi proposti con l'offerta tecnica e di tutti oneri professionali previsti a progetto oltre a quelli per l'approvazione dei due successivi livelli di progettazione comprensivi gli oneri per l'ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni dagli enti competenti e gli importi per le attività di verifica ai sensi dell'art. 42 del codice e dell'art. 41 dell'allegato I.7 del codice (PFTE e PE) e delle imposte (IVA).

Il PEF dovrà inoltre essere accompagnato altresì da una sintetica relazione tecnica (max 30 facciate in formato A.4 carattere Arial 12), costituente uno specifico ed autonomo allegato sottoscritto digitalmente, volta a giustificare le singole voci del PEF e a dimostrazione della complessiva sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta.

Il PEF dovrà contenere specifiche voci di costo coerenti con le spese connesse alla gara (vedi **RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**), nonché con il canone concessorio eventualmente rialzato, con l'importo totale lordo del nuovo Quadro Economico che tenga conto delle proposte migliorative e di tutti gli oneri e onorari professionali necessari per realizzare gli interventi.

Il PEF deve documentare i principali indicatori di redditività (VAN e TIR di progetto e VAN e TIR azionisti) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere.

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto, il PEF asseverato, così come la Relazione Tecnica Accompagnatoria a relativo supporto, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

La mancata o incompleta presentazione del PEF asseverato o la mancata presentazione della relazione di accompagnamento costituisce causa di inammissibilità dell'offerta e di conseguente esclusione dell'operatore economico.

L'asseverazione del PEF costituisce sostanziale garanzia che il presente partenariato sia sostenibile economicamente.

Il PEF deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23/11/1939.

La mancata o incompleta o irregolare presentazione dell'asseverazione costituisce causa di inammissibilità dell'offerta economica, come tale non soccorribile e di conseguente esclusione dell'operatore economico. L'asseverazione deve essere sottoscritta digitalmente.

- c) Inserire nell'apposito campo denominato “*schema di Convenzione*”: Il concorrente deve produrre uno schema di convenzione coerente con quello posto a base di gara che evidenzia, rispetto a quello incluso nel Progetto di Fattibilità posto a base di gara, le modifiche derivanti dalla complessiva offerta tecnica ed economica presentata dallo stesso.

Il PEF e lo schema di convenzione, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda, con la seguente precisazione: in caso di R.T./consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (come pure in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con organo comune privo di soggettività giuridica o che partecipino quale raggruppamento non ancora costituito), ogni documento deve essere sottoscritto digitalmente da ciascun operatore economico partecipante.

ART. 22. FIRMA DIGITALE E INVIO DELL'OFFERTA *(step 4 e 5 del percorso guidato “Invia offerta”)*

Allo **step 4** del percorso guidato “*Invia offerta*”, ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e non ancora sottoscritti, ai fini dell'invio e della presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà, pena l'esclusione dalla gara:

- 1) scaricare dalla schermata denominata “*Firma digitale dell'offerta*”, il “*Documento d'offerta*” in formato “pdf” riportante le informazioni immesse a Sistema ma non ancora sottoscritte (quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso tra cui i codici *hash*, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei *files* e del loro contenuto al concorrente);
- 2) sottoscrivere con firma digitale il predetto documento riepilogativo dell'offerta;
Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file “pdf” dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nel richiamato documento “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL”.
- 3) allegare a Sistema il documento d'offerta in formato “pdf” sottoscritto;

Si rammenta che eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e saranno oggetto di valutazione da parte del RPA e, se ritenute essenziali, saranno causa di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T. o consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto come segue:

- in caso di R.T. o consorzio costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentate (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL";
- in caso di R.T. o consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda o consorzianda).

Solo a seguito del caricamento di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare al successivo step 5.

Allo **step 5** del percorso guidato "Invia offerta" (Riepilogo ed invio dell'offerta) l'utente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti e completare la presentazione effettiva.

Tale funzionalità deve essere completata entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato all'articolo "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara" della presente lettera di invito.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non costituiscono** effettivo invio dell'offerta e la documentazione caricata e salvata permane nello spazio telematico del concorrente ma non è inviata al Sistema.

Si rammenta che le eventuali firme multiple sul medesimo file "pdf" dovranno essere apposte come meglio esplicito nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL".

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

ART. 23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del Codice.

La scelta del contraente verrà effettuata da una Commissione aggiudicatrice, a tale scopo nominata in conformità all'articolo 93 del Codice nel rispetto dei seguenti parametri e relativi fattori ponderali:

Punteggio massimo complessivo di punti 100, così suddivisi:

Offerta tecnica (massimo punti 80)

Offerta economica (massimo punti 20)

A) PROFILO TECNICO, PROGETTUALE, SOCIALE, CULTURALE E AMBIENTALE COSÌ SUDDIVISI	TIPO	MAX PT 44 Così attribuiti:
A.1 Accessibilità e fruibilità dell'area portuale, privilegiando soluzioni che assicurino un'esperienza inclusiva e attrattiva per l'utenza, attraverso: <ul style="list-style-type: none">• eliminazione di barriere fisiche e visive, mediante interventi armonizzati con il contesto urbano di riferimento da attuarsi con minimo impatto sul passaggio di cui devono essere tutelate e valorizzate le relative peculiarità;• iniziative orientate alla massima fruibilità, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) scontistiche per categorie specifiche, agevolazioni per numero di ormeggi richiesti e/o fidelizzazione, e convenzioni con strutture ricettive.	Discrezionale	Fino a 12 punti
A.2 Integrazione urbana e promozione del Porto attraverso azioni volte a <ul style="list-style-type: none">• valorizzare il tessuto cittadino mediante eventi, iniziative culturali e utilizzo di prodotti locali;• promuovere il porto e il territorio tramite comunicazione strategica (cartellonistica, social media, media locali);	Discrezionale	Fino a 8 punti
A.3 Modalità di organizzazione del cantiere sotto i profili della sicurezza e delle misure volte ad assicurare durante l'esecuzione dei lavori, sia la fruibilità dell'opera da parte degli utenti, sia l'esercizio delle attività commerciali ivi insediate	Discrezionale	Fino a 8 punti
A.4 Qualità ed innovazione delle soluzioni tecniche riguardanti gli eventuali interventi aggiuntivi e/o integrativi proposti rispetto al Progetto posto a base di gara e grado di funzionalità di tali interventi rispetto agli obiettivi di efficienza e competitività dell'opera	Discrezionale	Fino a 8 punti
A.5 Soluzioni impiantistiche e tecnologiche innovative, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di materiali green nonché contenimento dei consumi energetici.	Discrezionale	Fino a 8 punti
B) PROFILO GESTIONALE - MANUTENTIVO	TIPO	MAX PT 15 Così attribuiti:
B.1 Caratteristiche del servizio e della sua gestione, ivi incluse le modalità e la frequenza dell'attività di manutenzione dell'opera	Discrezionale	Fino a 15 punti

C) ULTERIORI PROFILI DI VALUTAZIONE	TIPO	MAX PT 21 Così attribuiti:
C.1 Previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente.	Discrezionale	Fino a 16 punti
C.2 Privilegiare contratti che vadano oltre la stagione balneare e possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex D.lgs. 198/2006.	Discrezionale	Fino a 5 punti

I punteggi dei criteri saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Per i sub-criteri A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6, B.1, C.1 e C.2, la valutazione verrà effettuata secondo la seguente procedura, applicata ad ogni singolo sub-criterio e per ogni offerta:

- a) ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente, per ognuno dei sopra elencati criteri di valutazione, un coefficiente variabile tra “0” (zero) e “1” (uno), dove “0” corrisponde alla preferenza minima e “1” alla preferenza massima;

Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali, eventualmente anche utilizzando valori intermedi:

Giudizio	Valore	Criteri di giudizio della proposta/del miglioramento
Ottimo	1,00	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. La proposta risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. rispetto al tema costituente il criterio e/o sub-criterio oggetto di valutazione, anche in riferimento ai criteri motivazionali indicati nel presente documento. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale
Distinto	0,80	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta (servizi descritti o relazione metodologica) rispetto al tema costituente il criterio e/o sub-criterio oggetto di valutazione, anche in riferimento ai criteri motivazionali indicati nel presente documento. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi
Buono	0,60	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali Trattazione completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta (servizi descritti o relazione metodologica) rispetto al tema costituente il criterio e/o sub-criterio oggetto di valutazione, anche in riferimento ai criteri motivazionali indicati nel presente documento. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione

		appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma comunque significativi.
Sufficiente	0,40	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta (servizi descritti o relazione metodologica) rispetto al tema costituente il criterio e/o sub-criterio oggetto di valutazione, anche in riferimento ai criteri motivazionali indicati nel presente documento. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici, ma comunque relativamente significativi.
Mediocre	0,20	Appena percepibile o appena sufficiente Trattazione con descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta (servizi descritti o relazione metodologica) rispetto al tema costituente il criterio e/o sub-criterio oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Non valutabile	0	Nessuna proposta o proposta irrilevante Non presente, del tutto inadeguato e/o del tutto non coerente rispetto al tema costituente il criterio e/o sub-criterio oggetto di valutazione

- b)** una volta che ciascun Commissario avrà attribuito il coefficiente relativo al singolo sub-criterio a ciascun concorrente, la Commissione procederà a calcolare, per ogni elemento dell'offerta del concorrente in esame, un coefficiente provvisorio dato dalla media dei coefficienti attribuiti a quell'elemento da ciascun Commissario;
- c)** si procederà poi, per ogni elemento di valutazione, ad una prima riparametrazione, riportando a "1" (uno) la media maggiore (ottenuta per quell'elemento dall'offerta migliore) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie ottenute per l'elemento in esame dalle altre offerte;
- d)** la commissione a questo punto provvederà a calcolare il punteggio attribuito a ciascun concorrente per ciascun sub-criterio moltiplicando il coefficiente ottenuto dal concorrente medesimo, secondo quanto indicato al punto c), per il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio in esame;
- e)** solo nel caso di valutazione di una sola offerta, non si procederà alla prima riparametrazione riportando di cui al punto c), ma si moltiplicherà la media dei coefficienti attribuiti dalla commissione al valore del punteggio del singolo sub-criterio.

* * * * *

Terminate dette operazioni, la Commissione provvederà a calcolare il punteggio dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di cui si compone l'offerta.

La mancata presentazione di proposte relative ad uno o più sub-criteri non determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara, ma a questi verrà assegnato, per ogni sub-criterio privo di proposte, un punteggio pari a zero.

Non si procederà alla c.d. “seconda riparametrazione”.

Non è prevista una soglia di sbarramento.

Offerta economica (massimo punti 20)

L'offerta economica verrà valutata secondo i seguenti parametri:

- A. indicazione, in cifre e in lettere, dell'aumento in percentuale sul canone annuo da riconoscere al Concedente pari all'importo di € 200.000,00 annui previsto nel progetto posto a base di gara. Resta inteso che il PEF - di cui sarà valutata la qualità, la completezza e l'attendibilità per consentire all'Amministrazione di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione stessa - e la bozza di Convenzione presentati in gara da ogni concorrente dovranno riflettere ed esplicitare l'importo del suddetto canone di gestione offerto.

PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A) si procederà come di seguito:

Al Concorrente che avrà proposto l'importo maggiore sarà assegnato il punteggio massimo (*punti 20*); ai restanti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula matematica:

$$X_E = \frac{I_O * 20}{I_{MAX}}$$

dove:

X_E : punteggio da attribuire per l'offerta economica;

I_{MAX} : importo massimo offerto;

I_O : importo offerto dal concorrente esaminato.

Risulterà primo in graduatoria il concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato, con sommatoria del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica secondo quanto descritto al paragrafo che precede e del punteggio ottenuto dall'offerta economica. In caso di parità di punteggio riportato da due o più concorrenti, l'aggiudicazione verrà operata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

ART. 24. SPECIFICHE PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere redatta nel rispetto delle specifiche indicate al presente articolo.

L'offerta tecnica nel suo complesso non potrà superare le 100 (cento) cartelle in formato A4.

La relazione dovrà essere suddivisa in singoli punti ognuno corrispondente ad un sub-criterio di valutazione (A1, A2, A3, A4, A5, B1, C1 E C2).

Alla Relazione potranno essere allegate non più di 30 (trenta) tavole in formato A3 utili a consentire una esauriente e completa valutazione della Relazione. Ogni tavola dovrà fare specifico riferimento ad ognuno dei sub criteri e potrà rappresentare elementi quali planimetrie, schede tecniche e schemi grafici ritenuti necessari dall'offerente.

La Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto eccedente il numero di cartelle e tavole indicate.

Ogni pagina di ciascuna delle relazioni che compongono l'offerta deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva, con indicazione del numero di pagina e del numero totale di pagine (es. 3 di 100). Si sottolinea che la completezza e la coerenza della relazione alle prescrizioni contenute nel presente Titolo costituirà elemento di giudizio per l'ammissibilità alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

L'offerta tecnica:

- dovrà essere sintetica, chiara ed esaustiva e comunque tale da permettere di evidenziare specificamente gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, secondo quanto indicato nei parametri e sotto-parametri di valutazione riportati di seguito. Gli elementi inerenti tali parametri e sotto-parametri di valutazione dovranno trovare specifica descrizione in appositi capitoli;
- dovrà essere sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale;
- dovrà essere redatta in cartelle in formato A4 secondo i seguenti limiti di formattazione:
 - o orientamento: verticale;
 - o font: arial;
 - o font size: 11;
 - o interlinea: doppia;
- dovrà indicare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- dovrà essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata;
- non dovrà – a pena d'esclusione – fare alcun riferimento ad alcun elemento dell'offerta economica o comunque tale da rivelare la quantificazione economica;
- ogni elemento che la compone dovrà essere sottoscritto e datato dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (in caso di costituendo R.T. da tutti i legali rappresentanti o procuratori specificando altresì le parti di servizio che saranno svolte dalle singole imprese partecipanti);
- dovrà avere validità di almeno 180 giorni, decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

Si specifica inoltre che:

- è sempre ammessa l'equivalenza 1 facciata formato A3 = 2 facciate formato A4;
- non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, *link* o collegamenti ipertestuali che facciano riferimento a materiale esterno;
- tutte le relazioni descrittive, le schede numerate e gli elaborati grafici dovranno essere presentati in formato pdf;

- l'eventuale superamento dei limiti massimi stabiliti per la documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;
- la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per uno o più dei criteri/sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo criterio/sub-criterio;

Non sono ammesse offerte tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
- prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

La presenza, all'interno dell'offerta relativa ad uno o più del sub – criteri, non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà l'attribuzione, per i relativi sub – criteri, di un punteggio pari a 0.

ART. 25. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

SINTEL, al momento della ricezione dell'offerta, invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Tenuto conto dell'ormai consolidata ed univoca giurisprudenza in materia di procedure svolte mediante l'uso di piattaforme telematiche (in particolare *ex multis*: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, n. 413/2016; Cons. Stato, sez. III, n. 4990/2016; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 793/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 7039/2018, Cons. Stato, sez. III, n. 8333/2019, Cons. Stato, sez. III, n. 627/2021) si informa che tutte le sedute si svolgeranno in modalità riservata, alla presenza dell'Ufficiale Rogante laddove previsto dalla vigente normativa regionale.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la pubblicazione, sulla Piattaforma, dei relativi verbali.

Eventuali diverse indicazioni, conseguenti a diverse determinazioni che dovessero intervenire successivamente alla data di pubblicazione del bando, verranno fornite mediante apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet <https://www.ariaspa.it>.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RPA, al fine dell'adozione del relativo provvedimento, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, contenenti integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, in diminuzione oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte per le quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- presentazione di offerte espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad altra gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice, entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Operando attraverso il Sistema, in una o più sedute, il RPA, alla presenza dell'Ufficiale Rogante – laddove previsto dalla vigente normativa regionale – svolgerà, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 al Codice, le seguenti attività:

- 1) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- 2) apertura delle offerte ed apertura della Documentazione amministrativa;
- 3) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.

Concluse tali operazioni, il RPA procederà all'esame della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione degli elaborati tecnici ed economici, nonché all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

Le offerte tecniche ed economiche, ivi incluso il Documento d'Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal seggio di gara, né da Regione Liguria né dagli altri concorrenti, né da terzi.

In successiva seduta il RPA, alla presenza dell'Ufficiale Rogante, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, al solo scopo di verificare la presenza dei documenti contenuti.

Farà seguito l'esame delle offerte tecniche e l'attribuzione dei punteggi da parte della nominata Commissione giudicatrice, nel corso di una o più sedute.

In una ulteriore seduta, la commissione giudicatrice alla presenza dell'Ufficiale Rogante procederà, all'apertura (sblocco) e visione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi a tale fase, alla valutazione del Piano economico finanziario e all'attribuzione dei relativi punteggi utilizzando la formula definita per la valutazione del canone offerto ed alla redazione della graduatoria finale.

ART. 26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, pari a 3 (tre); in capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative, ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche e qualora ritenga che siano presenti elementi che possano determinare la serietà e la congruità dell'offerta segnalerà al RUP ogni elemento utile alla valutazione di cui sopra.

La S.U.A.R. pubblica nella sezione "*Documentazione di gara*" presente su SINTEL, la composizione della Commissione Giudicatrice ed i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Codice.

La designazione deve riguardare, in via prioritaria, figure afferenti all'area oggetto del contratto, ovvero del servizio in argomento, che abbiano competenze in materia di progettazione, costruzione e gestione dei servizi oggetto del presente appalto. In particolare:

- professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che contemplino un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;
- docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'area di competenza;
- pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente il settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

La designazione deve riguardare, in via prioritaria, figure afferenti all'Area Progettazione/Esecuzione Lavori Pubblici, che abbiano competenze di Commissario/Componente Seggio di gara di procedure di scelta del contraente di lavori pubblici.

Qualora non vi siano candidati con tali requisiti, la scelta deve ricadere su figure che abbiano competenza in materia di appalti pubblici, derivante da attività professionali (ad esempio in qualità di Progettista, RUP, Direttore dei Lavori, Commissario/Componente Seggio di gara, ecc.) ovvero attività formative, pubblicazioni scientifiche o docenze.

Il Presidente potrà essere individuato tra i dirigenti o funzionari apicali di Regione Liguria ovvero essere designato nel corso della prima seduta tra i componenti nominati Commissari.

ART. 27. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica e – ove presente – l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla

procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica e – ove presente – l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

N.B.: si rammenta che la sola apposizione della firma digitale non costituisce prova sufficiente della “data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta⁴, che potrà invece essere comprovata mediante apposizione di marcatura temporale ovvero mediante uno dei metodi indicati all'articolo 41, comma 4 del d.P.C.M. 22/02/2013.

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- in caso di procedure di gara finanziate su fondi PNRR sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla l. n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile;
- non è sanabile, ed è causa di esclusione, la mancata espressione in gara della volontà di ricorso al subappalto qualificante, in quanto trattasi di requisito\ di partecipazione);
- non è sanabile, ed è causa di esclusione la mancata presentazione del PEF asseverato.

Ai fini del soccorso istruttorio la S.U.A.R. assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.U.A.R. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

⁴ Vedasi anche quanto specificato dalla Delibera dell'A.N.AC. n. 75 del 22/02/2023.

La S.U.A.R. può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e – ove presente – dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 28. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023, la valutazione dell'anomalia dell'offerta richiederà la verifica della ragionevolezza della proposta presentata in termini di attendibilità, congruità e serietà, funzionale alla realizzabilità dell'intervento e alla gestione del servizio, con particolare attenzione volta alla sostenibilità del piano economico e finanziario presentato, tenuto conto dell'accollo del rischio economico esclusivamente in capo all'aggiudicatario.

La Commissione giudicatrice qualora ritenga che siano presenti elementi che possano determinare la serietà e la congruità dell'offerta segnalerà al RUP ogni elemento utile alla valutazione di cui sopra.

Il RUP chiederà al concorrente la presentazione dei giustificativi ritenuti necessari, indicando gli elementi specifici dell'offerta ritenuti anomali. A tal fine, assegnerà un termine non superiore a sette giorni.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà richiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP escluderà le offerte, che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso irragionevoli e inaffidabili e lo comunica all'RPA che prenderà atto della relativa esclusione.

All'esito delle operazioni di gara il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle stesse.

ART. 29. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE– ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE

Prima dell'aggiudicazione il RUP procede, laddove tali operazioni non siano state effettuate in sede di verifica di congruità dell'offerta:

- a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario applichi un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello di settore, richiedendo all'aggiudicatario la relazione del consulente del lavoro a comprova di quanto dichiarato in sede di gara;
- a verificare l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice.

Si precisa, ad ogni buon fine, che l'Amministrazione regionale escluderà dalla presente gara d'appalto, in qualsiasi fase della procedura, i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali o altre irregolarità tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato

il principio di segretezza delle offerte.

È fatto salvo quanto di restante disposto dal Codice e dal d.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii., nonché dal regolamento regionale n. 2/2012.

La S.U.A.R. potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere e non effettuare l'esperimento della procedura di gara in argomento come pure annullarla e non addivenire alla stipulazione del conseguente contratto con il concorrente divenuto potenziale aggiudicatario, senza che quest'ultimo o gli altri partecipanti alla presente procedura possano pretendere compensi o rimborsi di sorta, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 – 1338 del codice civile, anche per la sola compilazione delle offerte o per atti ad essa inerenti.

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito decreto del dirigente della U.O. Stazione Unica Appaltante – U.S.S. Lavori pubblici, Forniture, Servizi e Concessioni ed è immediatamente efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 193, comma 8, del Codice se il promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Qualora il promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta quantificate in € **1.540.760,00** (esclusa IVA) e comunque nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

Se il promotore esercita la prelazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Se il promotore esercita la prelazione deve trasmettere mediante la piattaforma SINTEL la dichiarazione irrevocabile di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 193, comma 8 del Codice, sottoscritta digitalmente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 90 del codice.

Il Comune di Lavagna si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione della convenzione in via d'urgenza – previa pronuncia dell'aggiudicazione – ex articolo 17, comma 8 Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà secondo la normativa sopra citata e provvederà alla segnalazione all'A.N.AC. La Stazione Appaltante aggiudicherà quindi al secondo graduato, procedendo secondo le medesime modalità.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il soggetto risultato aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del relativo contratto, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dall'articolo 117, comma 1, del Codice. costituito ai sensi del medesimo articolo a favore del Comune di Lavagna e dovrà essere vincolato per la durata del contratto finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte del Comune di Lavagna.

Tutte le spese di contratto, presenti e future e/o dipendenti ovvero conseguenti, saranno a totale carico dell'aggiudicatario appaltatore. La sottoscrizione della convenzione avverrà a cura e

sotto la responsabilità del Comune di Lavagna, per conto del quale Regione Liguria agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante Regionale, secondo le modalità che verranno dalla stessa comunicate all'aggiudicatario medesimo.

Si intende rifiuto di presentarsi alla stipula del contratto di concessione, altresì, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per l'effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti, nonché per la stipula del contratto, entro il termine perentorio indicato nelle relative note di richiesta.

È facoltà dell'Amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi o aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presti alla stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione.

ART. 30. MISURE RESTRITTIVE RUSSIA/BIELORUSSIA

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del 31/07/2014 (come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/576 dell'08/04/2022), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, si evidenzia che è vietato aggiudicare contratti di appalto a:

- a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure
- c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente articolo.

Si precisa che in sede di comprova dei requisiti, a valle dell'aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre ogni documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza delle ipotesi di divieto previste dalla normativa di cui sopra (es. dichiarazione di cui all'art.1 del D.P.C.M. n. 187/1991 relativamente alla composizione societaria).

ART. 31. ACCESSO AGLI ATTI

Qualora il concorrente ritenga che:

- d) la propria offerta;
- e) in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni dell'offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo offerto nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti

contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice, lo stesso dovrà produrre, per ciascuna delle due casistiche di cui ai punti a) e b) sopra dettagliati, idonea dichiarazione.

Tale dichiarazione dovrà:

- essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta, secondo le modalità già indicate al precedente articolo 20 per la sottoscrizione e l'invio dell'offerta;
- tassativamente indicare:
 - o circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine

ecc.) della documentazione tecnica – nel caso di cui al precedente punto a) – e delle giustificazioni dell’offerta – nel caso di cui al precedente punto b) – costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;

- per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.);
- tassativamente essere resa, compiuta in ogni sua parte, già in sede di presentazione dell’offerta⁵

In caso di mancata presentazione di tale motivata dichiarazione già in sede di offerta, o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la S.U.A.R. consentirà l’accesso all’intero contenuto dell’offerta presentata.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che si terranno in considerazione le sole richieste di oscuramento per le quali le richieste di sottrazione all’accesso siano formulate secondo le indicazioni sopra riportate; non si terrà conto di richieste:

- che facciano generico riferimento alla tutela del *know how* astrattamente inteso;
- che non contengano, per ogni singola parte che si chiede di sottrarre all’accesso, alcun riferimento allo specifico brevetto/marchio/diritto di privativa che lo copre;
- che contengano la richiesta di sottrarre all’accesso l’intera offerta tecnica.

Tali richieste di oscuramento si considereranno come non apposte e, pertanto, si ribadisce che la S.U.A.R. consentirà l’accesso all’intero contenuto dell’offerta⁶.

La dichiarazione di cui alla casistica del sopra esposto punto a), eventualmente prodotta, dovrà essere inserita all’interno della busta telematica contenente l’offerta tecnica, nell’apposito

⁵ In ossequio all’ormai consolidata dottrina e giurisprudenza in materia, ai sensi della quale si sottolinea come... *la tutela del segreto tecnico-commerciale non possa essere opposta per la prima volta in sede di opposizione all’istanza di accesso, dovendo tale indicazione essere oggetto di esplicita dichiarazione in sede di offerta. Tale conclusione si desume, sul piano letterale, dal fatto che la lettera a) del comma 5 dell’articolo 53 del d.lgs. n. 50/2016 [oggi articolo 35, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 36/2023, n.d.r.] discorre di “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte” e, in senso ancora più decisivo, dal fatto che la “dichiarazione” va resa “dall’offerente”. Sul piano, poi, della ragionevolezza interpretativa, si ritiene che tale indicazione non possa costituire un impedimento frapposto ex post dall’aggiudicatario, a tutela della posizione conseguita... (vedansi, ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 3431/2016; Cons. Stato, sez. V, n. 293/2018, rese in vigenza del precedente regime ma sottintendenti la medesima ratio del regime attualmente vigente e, pertanto, utilizzabili anche nel nuovo contesto normativo).*

⁶ vedasi *ex multis* e da ultimo Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8257 del 15/10/2024, resa in vigenza del d.lgs. n. 50/2016 ma tenendo conto dell’evoluzione normativa e della lettura che deve darsene alla luce dell’attuale d.lgs. n. 36/2023, in base alla quale ... *Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti ...*

campo “*Dichiarazione motivi parti secretate*” della piattaforma; dovrà inoltre essere inserita, nell’apposito campo “*Offerta tecnica secretata*” della Piattaforma, copia dell’offerta tecnica già oscurata ad opera del concorrente. Tanto al fine di evitare errori da parte della S.U.A.R. nell’esecuzione di un’operazione estremamente delicata, la cui correttezza può essere assicurata solamente dall’operatore economico titolare della documentazione e di tutte le informazioni e conoscenze necessarie al compimento della stessa.

Qualora la S.U.A.R. richiedesse le giustificazioni a comprova della congruità dell’offerta, la dichiarazione di cui al punto b) dovrà essere fornita in occasione della trasmissione di detta documentazione.

In caso di mancata presentazione di tale motivata dichiarazione contestualmente alla trasmissione dei documenti a comprova della congruità dell’offerta, o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la S.U.A.R. consentirà l’accesso all’intero contenuto di dette giustificazioni.

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.

Saranno in ogni caso sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

N.B.: si rammenta che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del Codice, le offerte dei primi 5 concorrenti in graduatoria saranno, in ogni caso, rese reciprocamente disponibili. Si invita pertanto ad attenersi scrupolosamente a questo sopra indicato, tenuto conto che, per il principio di autoresponsabilità, nonché di celerità dell’azione amministrativa – oltre che per garantire il rispetto delle tempistiche stabilite per l’espletamento delle procedure di gara – la scrivente S.U.A.R. provvederà agli adempimenti di cui al prefato articolo 36 del Codice senza ulteriori richieste e/o comunicazioni in merito.

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

Nel caso in cui l’operatore economico presenti un’offerta contenente parti oscurate, nella comunicazione dell’aggiudicazione la S.U.A.R. dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento; nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, la S.U.A.R. rende disponibile l’offerta, comprensiva delle parti ritenute non oscurabili, solo dopo l’inutile decorso del termine per l’impugnazione della decisione previsto all’articolo 36, comma 4, del Codice.

ART. 32. ALTRE PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

A) CAUZIONI

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla Fase di Progettazione e realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della Convenzione, la cauzione definitiva di cui all’art. 117 del codice in misura pari al 10% dell’importo dell’investimento dell’intervento, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 106, comma 8, del Codice.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Fase di Gestione del Porto, ivi incluse quelle restitutorie, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della Fase di Gestione, la garanzia definitiva per un importo pari a quello di cui al comma precedente. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

B) POLIZZE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse derivassero all'Amministrazione committente, a terzi, cose, animali o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Aggiudicatario, salvo l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

L'Amministrazione committente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Aggiudicatario durante l'esecuzione dei lavori e del servizio.

L'Aggiudicatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, tutte le polizze richieste nello schema di convenzione allegata al Progetto di fattibilità approvato dal Comune di Lavagna.

C) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In materia di controversie si farà riferimento a quanto stabilito al Libro V, Parte I "*Del contenzioso*" del Codice, nonché alla vigente legislazione in materia.

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati avverrà in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), come meglio specificato in calce al documento denominato "*Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative*".

E) NORMA DI RINVIO

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Liguria di Genova: disciplina applicabile ex d.lgs. n. 53/2010 ed ex d.lgs. n. 104/2010.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano il Codice ed i relativi allegati, prima dell'entrata in vigore de correttivo, nonché la legge regionale n. 5/2008 ed il regolamento regionale n. 2/2012 testi vigenti per quanto compatibili con l'attuale disciplina.

Ogni comunicazione indicata nel presente Disciplinare potrà essere sostituita da comunicazione a mezzo internet ai sensi dell'articolo 32 della l. n. 69/2009 e ss.mm.ii.